



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 12 DEL 21-02-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (19 GENNAIO 2024)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 47 comma 3, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta del 19.01.2024: **n. 01, n. 02, n. 03, n. 04, n. 05, n. 06, n. 07, n. 08.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

Con voti.....

DELIBERA

Di approvare i verbali delle delibere C.C. della seduta del 19.01.2024: **n. 01, n. 02, n. 03, n. 04, n. 05, n. 06, n. 07, n. 08.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 01-03-2024

Il Responsabile del servizio

Cavuoto Mirella



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 28-02-2024

OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PER APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 c. 5-bis lett a) e 187 C. 3-QUINQUIES

La Giunta Comunale propone al Consiglio l'adozione della seguente proposta di delibera

Il Consiglio Comunale

Visto l'articolo 36 del decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato dall'articolo 9 del decreto legge n. 102/2013, che ha introdotto l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Richiamato il novellato articolo 175, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina la competenza delle variazioni di bilancio;

Viste

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 15/12/2023 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2024 - 2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024 - 2026 con i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG per il triennio 2024 - 2026;

Vista la Legge Regionale n. 49 del 28.12.2023: "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024" che all'articolo 8 concede un contributo straordinario per interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti di viabilità pubblica nel Comune di Monte

Argentario quantificando il contributo fino ad un massimo di € 2.000.000,00 di cui € 300.000,00 per l'anno 2024 ed € 1.700.000,00 per l'anno 2025;

Vista la delibera di Consiglio Comunale posta all'ordine del giorno di convocazione del Consiglio Comunale convocato in data odierna ad oggetto: "Variazione al documento unico di programmazione (D.U.P) 2024/2026" che modifica il DUP nella sezione operativa ed in particolare il Piano Triennale delle opere pubbliche che recepisce la Legge Regionale n. 49 del 28.12.2023 che concede all'Amministrazione Comunale un finanziamento per realizzazione interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti della strada Panoramica di Monte Argentario e altre variazioni ritenute necessarie relative soprattutto alle diverse modalità di finanziamento di alcune opere già presenti nel piano delle opere pubbliche approvato;

Vista, altresì, la comunicazione dell'Area Servizi alla Persona – Settore 2 – Servizio 2.5 Contenzioso e Contratti con la quale si evidenzia la necessità di riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il D.Lgs. n. 118 del 2011 all'allegato n. 4/2, avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede al punto 5.2, lettera h) che "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi [...omissis...].

Richiamata, altresì, la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 04.05.2023 con la quale è stato approvato il rendiconto 2022, appurato che tra le quote accantonate è prevista una quota a fondo contenzioso nella quale sono confluite anche parte delle somme derivanti da contenzioso riferite alle cause da cui emerge la necessità di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio come richiesto dal servizio sopra citato;

Dato atto che tali variazioni riguardanti l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, del TUEL rientrano nell'ambito della tipologia di cui all'articolo 175 comma 3, lett. c);

Visto l'articolo 175, comma 3 lett. c), del richiamato decreto legislativo n. 267/20000, per

il quale:

“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;*

Richiamato l'art. 187 comma 3 quinquies, che stabilisce che: *“le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta ...”*

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 18 del 12.02.2024 ad oggetto: “Approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto art.187 c.3-quinquies t.u.e.l. d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii”;

Visti

- Il parere rilasciato dall'organo unico di revisione;
- Il vigente regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;
- I pareri tecnico e contabile rilasciati ai sensi del decreto 267/2000 dal dirigente dell'Area preposta;

DELIBERA

- Di richiamare le premesse considerandole parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di apportare al bilancio di previsione degli esercizi finanziari 2024 - 2026 annualità 2024 e 2025 le necessarie variazioni come specificate nel prospetto allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto con il presente provvedimento vengono rispettati gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;
- di esprimere parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 28-02-2024

OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PER APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 c. 5-bis lett a) e 187 C. 3-QUINQUIES

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **04-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 28-02-2024

OGGETTO: VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 CONSEGUENTE A VARIAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PER APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO DI AMMINISTRAZIONE 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 c. 5-bis lett a) e 187 C. 3-QUINQUIES

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **04-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

Comune di Monte Argentario (GR)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 6 del: 28-02-2024
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Titolo	1	Spese correnti	2024	1.190.749,01	561.368,00	1.752.117,01	1.348.716,75	556.264,95	1.904.981,70
			2025	1.254.749,01	0,00	1.254.749,01			
			2026	1.190.749,01	0,00	1.190.749,01			
		Totale Programma 3	2024	1.190.749,01	561.368,00	1.752.117,01	1.357.897,25	556.264,95	1.914.162,20
			2025	1.254.749,01	0,00	1.254.749,01			
			2026	1.190.749,01	0,00	1.190.749,01			
		TOTALE MISSIONE 1	2024	7.323.221,37	561.368,00	7.884.589,37	13.658.627,56	556.264,95	14.214.892,51
			2025	10.429.639,37	0,00	10.429.639,37			
			2026	10.893.983,75	0,00	10.893.983,75			
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2024	36.366.289,46	561.368,00	36.927.657,46	50.327.992,78	556.264,95	50.884.257,73
			2025	44.275.986,63	0,00	44.275.986,63			
			2026	40.587.697,00	0,00	40.587.697,00			

Comune di Monte Argentario (GR)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 6 del: 28-02-2024
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2024	313.262,89	561.368,00	874.630,89			
	2025	0,00	0,00	0,00			
	2026	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2024	36.366.289,46	561.368,00	36.927.657,46	63.495.236,44	0,00	63.495.236,44
	2025	44.275.986,63	0,00	44.275.986,63			
	2026	40.587.697,00	0,00	40.587.697,00			

Comune di Monte Argentario (GR)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 5 del: 28-02-2024
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

SPESE

Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma 1	Sport e tempo libero							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	200.000,00	150.000,00	350.000,00	208.314,66	150.000,00	358.314,66
		2025	0,00	0,00	0,00			
		2026	0,00	0,00	0,00			
	Totale Programma 1	2024	507.250,00	150.000,00	657.250,00	623.752,44	150.000,00	773.752,44
		2025	312.250,00	0,00	312.250,00			
		2026	277.250,00	0,00	277.250,00			
	TOTALE MISSIONE 6	2024	587.250,00	150.000,00	737.250,00	758.810,80	150.000,00	908.810,80
		2025	392.250,00	0,00	392.250,00			
		2026	357.250,00	0,00	357.250,00			
Missione 7	Turismo							
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo							
Titolo 1	Spese correnti	2024	507.149,04	0,00	507.149,04	592.973,04	0,00	592.973,04
		2025	462.149,04	24.667,98	486.817,02			
		2026	235.675,00	24.667,98	260.342,98			
	Totale Programma 1	2024	507.149,04	0,00	507.149,04	634.059,24	0,00	634.059,24
		2025	462.149,04	24.667,98	486.817,02			
		2026	235.675,00	24.667,98	260.342,98			
	TOTALE MISSIONE 7	2024	507.149,04	0,00	507.149,04	634.059,24	0,00	634.059,24
		2025	462.149,04	24.667,98	486.817,02			
		2026	235.675,00	24.667,98	260.342,98			
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	6.098.800,00	-1.023.800,00	5.075.000,00	6.530.360,27	-1.023.800,00	5.506.560,27
		2025	8.071.450,00	-1.000.000,00	7.071.450,00			
		2026	7.177.540,00	0,00	7.177.540,00			
	Totale Programma 1	2024	6.660.150,00	-1.023.800,00	5.636.350,00	7.222.526,07	-1.023.800,00	6.198.726,07
		2025	8.567.800,00	-1.000.000,00	7.567.800,00			
		2026	7.658.890,00	0,00	7.658.890,00			
	TOTALE MISSIONE 8	2024	6.666.650,00	-1.023.800,00	5.642.850,00	7.230.044,22	-1.023.800,00	6.206.244,22
		2025	8.572.300,00	-1.000.000,00	7.572.300,00			
		2026	7.665.090,00	0,00	7.665.090,00			
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità							

Comune di Monte Argentario (GR)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 5 del: 28-02-2024
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	994.718,00	282.000,00	1.276.718,00	4.523.033,06	282.000,00	4.805.033,06
		2025	2.086.718,00	1.700.000,00	3.786.718,00			
		2026	1.586.718,00	0,00	1.586.718,00			
	Totale Programma 5	2024	1.843.068,00	282.000,00	2.125.068,00	5.735.053,29	282.000,00	6.017.053,29
		2025	2.752.068,00	1.700.000,00	4.452.068,00			
		2026	2.252.068,00	0,00	2.252.068,00			
	TOTALE MISSIONE 10	2024	1.958.718,00	282.000,00	2.240.718,00	5.893.042,09	282.000,00	6.175.042,09
		2025	2.927.718,00	1.700.000,00	4.627.718,00			
		2026	2.427.718,00	0,00	2.427.718,00			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma 2	Interventi per la disabilità							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	176.000,00	54.000,00	230.000,00	176.000,00	54.000,00	230.000,00
		2025	176.500,00	0,00	176.500,00			
		2026	167.800,00	0,00	167.800,00			
	Totale Programma 2	2024	176.000,00	54.000,00	230.000,00	176.000,00	54.000,00	230.000,00
		2025	176.500,00	0,00	176.500,00			
		2026	167.800,00	0,00	167.800,00			
	TOTALE MISSIONE 12	2024	1.854.160,00	54.000,00	1.908.160,00	2.847.748,32	54.000,00	2.901.748,32
		2025	1.834.660,00	0,00	1.834.660,00			
		2026	1.825.960,00	0,00	1.825.960,00			
Missione 20	Fondi e accantonamenti							
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità							
Titolo 2	Spese in conto capitale	2024	123.200,00	37.800,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
		2025	123.550,00	0,00	123.550,00			
		2026	117.460,00	0,00	117.460,00			
	Totale Programma 2	2024	2.540.445,55	37.800,00	2.578.245,55	0,00	0,00	0,00
		2025	2.540.749,55	0,00	2.540.749,55			
		2026	2.535.514,96	0,00	2.535.514,96			
	TOTALE MISSIONE 20	2024	2.786.360,57	37.800,00	2.824.160,57	150.000,00	0,00	150.000,00
		2025	2.735.520,29	0,00	2.735.520,29			
		2026	2.729.771,78	0,00	2.729.771,78			
Missione 50	Debito pubblico							
Programma 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 1	Spese correnti	2024	245.394,05	0,00	245.394,05	245.394,05	0,00	245.394,05
		2025	320.661,27	-20.644,55	300.016,72			

Comune di Monte Argentario (GR)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 5 del: 28-02-2024
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
		2026	598.454,75	-20.374,86	578.079,89			
	Totale Programma 1	2024	245.394,05	0,00	245.394,05	245.394,05	0,00	245.394,05
		2025	320.661,27	-20.644,55	300.016,72			
		2026	598.454,75	-20.374,86	578.079,89			
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Titolo 4	Rimborso Prestiti	2024	435.999,84	0,00	435.999,84	510.065,98	0,00	510.065,98
		2025	441.964,96	-4.023,43	437.941,53			
		2026	456.670,02	-4.293,12	452.376,90			
	Totale Programma 2	2024	435.999,84	0,00	435.999,84	510.065,98	0,00	510.065,98
		2025	441.964,96	-4.023,43	437.941,53			
		2026	456.670,02	-4.293,12	452.376,90			
	TOTALE MISSIONE 50	2024	681.393,89	0,00	681.393,89	755.460,03	0,00	755.460,03
		2025	762.626,23	-24.667,98	737.958,25			
		2026	1.055.124,77	-24.667,98	1.030.456,79			
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2024	36.066.289,46	-500.000,00	35.566.289,46	50.027.992,78	-537.800,00	49.490.192,78
		2025	42.575.986,63	700.000,00	43.275.986,63			
		2026	40.587.697,00	0,00	40.587.697,00			

Comune di Monte Argentario (GR)

Allegato delibera di variazione del bilancio
Proposta di variazione n. 5 del: 28-02-2024
Riferimento delibera del n. 0

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

ENTRATE

TITOLO									
TITOLO 4		Entrate in conto capitale							
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	2024	6.140.000,00	-700.000,00	5.440.000,00	7.607.042,19	-700.000,00	6.907.042,19
			2025	9.240.000,00	700.000,00	9.940.000,00			
			2026	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00			
Tipologia	500	Altre entrate in conto capitale	2024	1.760.000,00	540.000,00	2.300.000,00	1.760.000,00	540.000,00	2.300.000,00
			2025	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00			
			2026	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00			
TOTALE TITOLO 4			2024	9.391.760,00	-160.000,00	9.231.760,00	10.878.963,13	-160.000,00	10.718.963,13
			2025	12.176.000,00	700.000,00	12.876.000,00			
			2026	9.083.000,00	0,00	9.083.000,00			
TITOLO 6		Accensione Prestiti							
Tipologia	300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2024	1.800.000,00	-340.000,00	1.460.000,00	3.662.240,12	-340.000,00	3.322.240,12
			2025	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00			
			2026	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00			
TOTALE TITOLO 6			2024	1.800.000,00	-340.000,00	1.460.000,00	3.662.240,12	-340.000,00	3.322.240,12
			2025	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00			
			2026	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			2024	36.066.289,46	-500.000,00	35.566.289,46	63.195.236,44	-500.000,00	62.695.236,44
			2025	42.575.986,63	700.000,00	43.275.986,63			
			2026	40.587.697,00	0,00	40.587.697,00			

Organo di Revisione dei Conti Comune di Monte Argentario

Verbale n. 8 del 04.03.2024

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 04/05/2023.

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: "Variazione bilancio di previsione 2024/2026 conseguente a variazione del documento unico di programmazione e per applicazione avanzo accantonato di amministrazione 2023 ai sensi degli artt. 175 c. 5-bis lett a) e 187 c. 3-quinquies".

Visto il prospetto predisposto, allegato alla predetta proposta di deliberazione di variazione al bilancio di previsione riferito alle annualità 2024/2026 recanti il dettaglio delle variazioni effettuate;

Vista la Legge Regionale n. 49 del 28.12.2023: "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024" che all'articolo 8 concede un contributo straordinario per interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti di viabilità pubblica nel Comune di Monte Argentario quantificando il contributo fino ad un massimo di € 2.000.000,00 di cui € 300.000,00 per l'anno 2024 ed € 1.700.000,00 per l'anno 2025;

Vista la delibera di Consiglio Comunale ad oggetto: "Variazione al documento unico di programmazione (D.U.P) 2024/2026" che modifica il DUP nella sezione operativa ed in particolare il Piano Triennale delle opere pubbliche che recepisce la Legge Regionale n. 49 del 28.12.2023 che concede all'Amministrazione Comunale un finanziamento per realizzazione interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti della strada Panoramica di Monte Argentario ed ulteriori modifiche intervenute su opere pubbliche relative soprattutto al finanziamento delle opere stesse;

Vista, altresì, la necessità di riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio il cui finanziamento trova copertura negli accantonamenti effettuati in sede di delibera di approvazione del rendiconto riferito all'anno 2002;

Considerato che il responsabile dell'Area economico finanziaria ha redatto la variazione sulla base delle indicazioni sopra esplicitate;

Dato atto che il Responsabile dell'area economico finanziaria non ha segnalato al sottoscritto, ai sensi del comma 6, dell'art. 153 del Tuel, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio connessi alla variazione di cui trattasi.

Rilevato che:

A seguito della variazione effettuata:

a) non viene modificato l'equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio di previsione esercizio 2024/2026;

b) viene rispettato il divieto di:

- provvedere al finanziamento di nuove o maggiori spese correnti con entrate dei titoli IV e V;
- provvedere a storni e variazioni a favore di interventi di spesa corrente ricorrendo a interventi di spesa finanziati con entrate a destinazione vincolata.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art 49 e dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti, inoltre:

- il D.Lgs. 118/2011, di introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato, che ha modificato la disciplina delle variazioni di bilancio di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
- il Bilancio di Previsione entrambi riferito alle annualità 2023/2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.03.2023, esecutiva;
- il rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio finanziario per l'esercizio finanziario 2022 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 04.05.2023;

Visto, infine, l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

L'organo di revisione, premesso quanto sopra, esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Relativamente agli aspetti tecnico-contabili sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Porto Santo Stefano, 4 marzo 2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Pietro Giemi





Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16 DEL 28-02-2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2024/2026

La Giunta Comunale propone al Consiglio l'adozione della seguente delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. n. 118/2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi,

Visti:

l'art. 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, così come novellato, che recita:

“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;

l'art. 170, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che reca inoltre:

“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Visti altresì:

1

2 l'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del DUP, recita:

“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione [...]”.

l'art. 174 del TUEL, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di presentare all'organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di

Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2024/2026 e depositato in data 24/11/2023 ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 15/12/2023

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 28.12.2023;

Vista la Legge Regionale n. 49 del 28.12.2023: “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024” che all’articolo 8 concede un contributo straordinario per interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti di viabilità pubblica nel Comune di Monte Argentario quantificando il contributo fino ad un massimo di € 2.000.000,00 di cui € 300.000,00 per l’anno 2024 ed € 1.700.000,00 per l’anno 2025;

Considerato che, in virtù del sopracitato finanziamento si rende necessario modificare il Documento Unico di Programmazione nella Sezione Operativa - Seconda Parte – 7 – Gli investimenti riguardante il piano annuale e triennale delle opere pubbliche nonché tutti gli allegati riguardanti il suddetto piano;

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la variazione al DUP 2024/2026 allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatica e di indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Monte Argentario nella pertinente sezione di “*Amministrazione trasparente*” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16 DEL 28-02-2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P)
2024/2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **04-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16 DEL 28-02-2024

OGGETTO: VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P)
2024/2026

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **04-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

7 – Gli investimenti

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	6.780.000,00	9.570.000,00	7.700.000,00	24.050.000,00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.460.000,00	6.100.000,00	6.400.000,00	13.960.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	50.000,00	1.300.000,00	0,00	1.350.000,00
stanziamenti di bilancio	1.490.000,00	640.000,00	1.100.000,00	3.230.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
totale	9.780.000,00	17.610.000,00	15.200.000,00	42.590.000,00

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Descrizione dell'intervento	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Importo complessivo
Manutenzione patrimonio comunale e strade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Realizzazione nuovi loculi nei cimiteri comunali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
Attuazione PRP Porto Ercole	5.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	18.000.000,00
Lavori di riqualificazione Asilo Ricasoli	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Realizzazione di una rotonda su Strada Provinciale di Porto Ercole	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Riqualificazione campo sportivo Porto Ercole	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Realizzazione parcheggio presso ex capannone Varoli di Porto S. Stefano	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Riqualificazione ex aree belliche nel centro storico di Porto Santo Stefano	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Lavori di impermeabilizzazione Via Barellai	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Ripavimentazione e rifacimento sotto servizi Via Santo Stefano, Via Cetina e Via Oratorio	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Ristrutturazione fabbricato ex Mattatoio	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Realizzazione di impianto fotovoltaico in edificio pubblico	160.000,00	160.000,00	0,00	320.000,00
Riqualificazione Lungomare Porto Ercole	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Riqualificazione pista ciclabile esistente	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
Ristrutturazione edificio ex scuole elementari a Porto Ercole	0,00	600.000,00	600.000,00	1.200.000,00

Realizzazione Parcheggi Via delle Buche Porto Ercole	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Restauro Porta Senese e opere di riqualificazione del borgo di Porto Ercole Vecchio	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Rifacimento pavimentazione e sottoservizi Piazzale dei Rioni, tratto da via Jacovacci a via Garibaldi	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Riqualificazione e miglioramento viabilità Via Vivarelli	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Riqualificazione Siluripedio	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Manutenzione straordinaria via acquedotto Leopoldino	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Realizzazione rotatoria in Loc. Terrarossa	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Rifacimento pavimentazione e sottoservizi Corso Umberto I - II stralcio	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Ristrutturazione fabbricato ex ONMI - lotto 1	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Ristrutturazione fabbricato ex ONMI - lotto 2	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Realizzazione rotatoria in Loc. Pozzarello	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
Riqualificazione ex Lavatoi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Strada Panoramica – ripristino e messa in sicurezza	300.000,00	1.700.000,00	0,00	2.000.000,00
Riqualificazione area Aeronautica	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
Note:	9.780.000,00	17.610.000,00	15.200.000,00	42.590.000,00

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	Descrizione dell'intervento	Importo annualità
L00124360538202400001	Manutenzione patrimonio comunale e strade	200.000,00
L00124360538202400002	Realizzazione nuovi loculi nei cimiteri comunali	200.000,00
L00124360538202400003	Attuazione PRP Porto Ercole	5.000.000,00
L00124360538202400004	Lavori di riqualificazione Asilo Ricasoli	700.000,00
L00124360538202400005	Realizzazione di una rotonda su Strada Provinciale di Porto Ercole	700.000,00
L00124360538202400006	Riqualificazione campo sportivo Porto Ercole	350.000,00
L00124360538202400007	Realizzazione parcheggio presso ex capannone Varoli di Porto S. Stefano	160.000,00
L00124360538202400008	Riqualificazione ex aree belliche nel centro storico di Porto Santo Stefano	200.000,00
L00124360538202400009	Lavori di impermeabilizzazione Via Barellai	400.000,00
L00124360538202400010	Ripavimentazione e rifacimento sotto servizi Via Santo Stefano, Via Cetina e Via Oratorio	500.000,00
L00124360538202400011	Ristrutturazione fabbricato ex Mattatoio	350.000,00
L00124360538202400012	Realizzazione di impianto fotovoltaico in edificio pubblico	160.000,00
L00124360538202400013	Riqualificazione Lungomare Porto Ercole	400.000,00
L00124360538202400027	Riqualificazione ex Lavatoi	160.000,00
L00124360538202400030	Strada Panoramica – ripristino e messa in sicurezza	300.000,00

9.780.000,00

Organo di Revisione dei Conti Comune di Monte Argentario

Verbale n. 9 del 04.03.2024

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 04/05/2023.

Vista la proposta di delibera ad oggetto: "Variazione al DUP 2024/2026"

Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) anni 2024/2026 e depositato in data 24/11/2023 ed approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 15/12/2023

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 28.12.2023;

Vista la Legge Regionale n. 49 del 28.12.2023: "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024" che all'articolo 8 concede un contributo straordinario per interventi di ripristino e messa in sicurezza di tratti di viabilità pubblica nel Comune di Monte Argentario quantificando il contributo fino ad un massimo di € 2.000.000,00 di cui € 300.000,00 per l'anno 2024 ed € 1.700.000,00 per l'anno 2025;

Considerato che, in virtù del sopracitato finanziamento si rende necessario modificare il Documento Unico di Programmazione nella Sezione Operativa - Seconda Parte - 7 - Gli investimenti riguardante il piano annuale e triennale delle opere pubbliche nonché tutti gli allegati riguardanti il suddetto piano;

Visto il prospetto predisposto, allegato alla predetta proposta di deliberazione di variazione al DUP dove viene variato oltre a quanto sopra esposto anche il finanziamento di alcune opere già previste nel piano Triennale dei lavori pubblici;


Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art 49 e dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti, inoltre:

- il D.Lgs. 118/2011, di introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato, che ha modificato la disciplina delle variazioni di bilancio di cui all'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto, infine, l'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 267/00, organo di revisione, premesso quanto sopra, esprime:

PARERE FAVOREVOLE


Relativamente agli aspetti tecnico-contabili sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.



Viareggio, 4 marzo 2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Pietro Giomi

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Pietro Giomi'.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 DEL 01-03-2024

OGGETTO: ACQUISTO AREA PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI PORTO S. STEFANO FOG. 13 MAPPALE N. 891 DELLA SUPERFICIE DI 805 MQ SITA IN VIA SPACCABELLEZZE

PREMESSO CHE

con determinazione 924/2023 e 925/2023 è stata affidata all'Arch. Cecilia Luzzetti e all'ing. Oreste Egidi la redazione del piano cimiteriale di Porto Ercole e Porto S. Stefano.

che i professionisti incaricati nella fase di studio e di predisposizione del piano cimiteriale di Porto Santo Stefano hanno fornito una relazione preliminare nel quale si prospetta l'esigenza di ampliare nel prossimo futuro l'area cimiteriale al fine di reperire aree da destinare alla sepulture.

dalla relazione di cui sopra viene evidenziato che *“La possibile zona di espansione del cimitero è solamente quella a monte delimitata da Via Spaccabellezze dove si trovano 2 aree private (particelle 924 e 891 , fg. 13) e l'area del cantiere comunale (particella 366, fg.13).*

La particella 924 non si presta alla edificazione in quanto è un'area molto acclive con pendenza trasversale di circa 168%.

Rimangono 2 possibili aree di espansione:

- *quella identificata catastalmente con la particella 891 della superficie di 805 mq intestata a Costanzo Marisa + 2 e attualmente libera da costruzioni;*
- *quella del cantiere comunale già di proprietà del Comune , particella 366 della superficie di 2536 mq. “*

Che l'area utilizzata come cantiere comunale non può essere dismessa in quanto strettamente funzionale alle attività Amministrative Comunali

DATO ATTO

pertanto che nell'ottica del suddetto ampliamento, questa Amministrazione comunale vuol procedere ad acquistare il terreno posto in adiacenza all'attuale cantiere comunale di via Spaccabellezze, contraddistinto al nuovo catasto dei terreni al foglio 13 mappale n. 891 della superficie di 805 mq, già destinato dal vigente Regolamento urbanistico a Servizi pubblici di interesse locale - Verde attrezzato: parchi lineari di corredo stradale;

CONSIDERATO CHE

i proprietari del suddetto terreno, con nota Prot. 6775 del 16/02/2024, hanno manifestato la volontà di cedere il bene in oggetto stabilendo un prezzo di cessione non inferiore a 24.150,00 (ventiquatromilacentocinquanta,00 euro); euro, pari a 30,00 euro al mq (allegato A);

PRESO ATTO

che per il terreno in questione, individuato al Catasto Terreni al foglio 13 mappale n. 891 della superficie di 805 mq inquadrato come Servizi pubblici di interesse locale - Verde attrezzato: parchi lineari di corredo stradale, è stata redatta giusta perizia di Stima a cura dell'arch. Antonella Sabato in forza al dipartimento II area progettazione urbanistica di questa amministrazione, per un valore di mercato stimato ad € 25.770,60 (venticinquemilesettecentosettanta,60 euro);

CONSIDERATO

che dall'annualità 2020 gli enti locali possono procedere all'acquisto degli immobili senza essere assoggettati ai vincoli previsti dal comma 1 ter, dell'articolo 12 del D.L 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio n. 111.

RITENUTO

economicamente vantaggioso per questa Amministrazione, di procedere all'acquisto del suddetto terreno, al prezzo di cessione richiesto dai proprietari in quanto minore del prezzo di mercato stabilito dalla perizia di stima di cui sopra;

ATTESO

che l'art. 42, comma 2, lett. l) Tuel 267/2000 prevede che l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari ai sensi degli articoli 107 comma 3 lettera c) (stipula dei contratti) e dell'art. 4 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;

PRESO ATTO

che il perfezionamento dell'operazione rimane subordinato all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di deliberarne definitivamente l'acquisto

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29/02/2024 per l'approvazione della proposta di acquisto derivante dall'attività amministrativa di cui sopra, valutandone la necessità e l'opportunità, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo più prettamente strategico, conseguendo, all'acquisto delle suddette aree la possibilità di conseguimento degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio esistente, da attuarsi mediante interventi di riqualificazione e incremento dei servizi pubblici cimiteriali;

DATO ATTO che gli oneri inerenti l'acquisto quali accatastamento, rogito notarile e quant'altro trovano necessaria copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2024/2026.

RICONOSCIUTA la propria competenza sulla materia del provvedimento, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2001 e ss.mm.ii.;

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile da parte dei Dirigenti competenti ai sensi dell'articolo 49 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la proposta di acquisto delle aree sopradette, formulata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 35 del 29/02/2024, per gli importi così determinati:
Euro 24.150,00 oltre spese di frazionamento e notarili per il terreno meglio identificato al catasto terreni del comune di Monte Argentario fog. 13 mappale n. 891 della superficie di 805 mq, già destinato dal vigente Regolamento urbanistico a Servizi pubblici di interesse locale - Verde attrezzato: parchi lineari di corredo stradale

3. Di riconoscere la necessità e l'opportunità dell'acquisto, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo più prettamente strategico, conseguendo, all'acquisto delle suddette aree la possibilità di conseguimento degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio esistente, da attuarsi mediante interventi di riqualificazione e incremento dei servizi pubblici cimiteriali
4. di conferire mandato al dirigente del DIP.2 – Area Pianificazione Territoriale - Settore 2 - Ufficio Patrimonio affinché sottoscriva, per la parte pubblica, l'atto di acquisto, a corpo e non a misura, dell'immobile contraddistinto al nuovo catasto dei terreni al foglio 13 mappale n. 891 della superficie di 805 mq per una cifra paria a 24.150,00(ventiquatromilacentocinquanta,00 euro) euro;
5. di dare atto che l'importo complessivo derivante dell'acquisizione del bene in oggetto e dalle spese di frazionamento e di rogito, trovano necessaria copertura finanziaria nel B.P. 2024/2026
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" – TUEL approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 DEL 01-03-2024

OGGETTO: ACQUISTO AREA PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI PORTO S. STEFANO
FOG. 13 MAPPALE N. 891 DELLA SUPERFICIE DI 805 MQ SITA IN VIA
SPACCABELLEZZE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE: Favorevole

Data: 04-03-2024

Il Responsabile del servizio

BENGASI FIORINI MICHELE



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 DEL 01-03-2024

OGGETTO: ACQUISTO AREA PER AMPLIAMENTO CIMITERO DI PORTO S. STEFANO
FOG. 13 MAPPALE N. 891 DELLA SUPERFICIE DI 805 MQ SITA IN VIA SPACCABELLEZZE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **04-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15 DEL 28-02-2024

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' E RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI SUGLI IMMOBILI SITI NELLA ZONA PEEP DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO COMPENSORIO PEEP DENOMINATO CO.GR.A.E. CONDOMINIO CASA FIORITA

PREMESSO CHE:

Con le deliberazioni del Consiglio Comunale n.30 del 30/03/2009 e n.48 del 01/07/2009, veniva approvato uno schema di convenzione per definire le condizioni generali che avrebbero regolato il trasferimento del diritto di proprietà delle aree incluse nei piani per l'edilizia economica e popolare;

Con la deliberazione della Giunta Comunale n.200 del 22/10/2010, veniva dato indirizzo di procedere all'individuazione delle aree da includere nell'iter procedimentale ed alla determinazione del valore del corrispettivo per ciascuna area;

Con la determina n.393 del 13/07/2012 ad oggetto: *“Piani di Edilizia Economica e Popolare – trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà – individuazione aree e determinazione valori”* con la quale si individuavano le zone PEEP site nel territorio comunale in cui procedere alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà;

Con la delibera del Consiglio Comunale n.34 del 28/5/2021, avente ad oggetto: *“Eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione gravanti sugli alloggi realizzati nell'ambito dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare (peep), secondo le modalità di cui ai commi 45 e segg. art. 31 legge 448/98. Determinazione del corrispettivo per la rimozione dei vincoli in seguito all'approvazione del D.M. Economia e Finanze n.151 del 28/09/2020”* è stata regolata la modalità attraverso cui è possibile provvedere all'affrancamento dal

vincolo del prezzo dietro corresponsione di un corrispettivo;

Con la successiva delibera del Consiglio Comunale n.9 del 22/03/2022, avente ad oggetto: *“Aree p.e.e.p. - rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione relativi agli alloggi costruiti in regime di edilizia agevolata/convenzionata realizzati nel regime convenzionale di cui all'art.35 della legge 865/1971, ai sensi del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 28/09/2020 n. 151 e della legge n. 108 del 29 luglio 2021. Approvazione regolamento, schema convenzione, modulistica e determinazione dei diritti di istruttoria”*, è stato ulteriormente regolata la modalità attraverso cui è possibile provvedere all'affrancamento dal vincolo del prezzo, dietro corresponsione di un corrispettivo;

Con le predette deliberazioni di Consiglio Comunale non si era invece provveduto a regolare le modalità di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà nel rispetto di quanto previsto all'art. 42 comma 2 lettera l) del D lgs 267/2000, che ricomprende fra le competenze tassative del Consiglio le alienazioni immobiliari;

DATO ATTO CHE:

In base all'art.10 quinquies, della legge 20 maggio 2022 n. 51 di seguito integralmente richiamato, che ha nuovamente modificato i commi 47, 48 e 49bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono state apportate le seguenti modifiche all'articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: *“Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione”*;

b) al comma 48, primo periodo, le parole: *“dell'articolo 5-bis, comma 1, del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma,”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”*;

c) al comma 48, secondo periodo, le parole: *“con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per*

singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione” sono soppresse;

d) al comma 49-bis, il secondo e il settimo periodo sono soppresi;

e) il predetto articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, è stato poi modificato dall'art. 37 ter della Legge 79/2022 in sede di conversione del predetto DL 36/2022 con l'aggiunta del seguente comma 1-bis. *“Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto”;*

RILEVATO che, con le modifiche introdotte dal suddetto articolo:

- si modifica nuovamente il comma 48 che disciplina le modalità di calcolo dei corrispettivi di riscatto indicando quale valore iniziale della formula per il calcolo dei corrispettivi stessi quello determinato ai sensi del c.1 art. 37 DPR 327/2001, ovvero il Valore Venale dell'area;

- vengono rimossi i limiti di Euro 5.000 e di Euro 10.000 per i corrispettivi calcolati sia ai sensi del comma 48 che del comma 49 bis;

- il comune deve trasmettere, entro novanta giorni dall'istanza, le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione.

ATTESO che la predetta vigente legge 448/1998 all'art.31, al comma 46, riconosce in capo ai Comuni la facoltà di sostituire le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971 e s.m.i, con cui venivano cedute le aree in diritto di superficie relativamente alle convenzioni stipulate precedentemente all'entrata in vigore della legge 179/1992, con le convenzioni di cui all'art. 8, commi 1,4 e 5, della legge 10/1977, oggi art.18 DPR 380/2001, alle seguenti condizioni:

a) per una durata di venti anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48 della predetta legge 448/1998 art.31;

CONSIDERATO che sul territorio comunale insistono delle aree PEEP le cui convenzioni stipulate ex art. 35, della legge 865/1971, sono state sottoscritte da più di venti anni;

ATTESO, inoltre, che l'intervenuto comma 49 bis dell'art 31, legge 448/1998 e s.m.i, dispone altresì che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità immobiliari e loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle predette convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 865/1971 e s.m.i, con cui venivano cedute le aree in diritto di superficie o in diritto di proprietà per le convenzioni stipulate precedentemente all'entrata in vigore della legge 179/1992, possono essere rimossi, stipulando apposita ulteriore convenzione, che preveda le seguenti condizioni:

- a) che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento;
- b) che venga pagato un corrispettivo in favore delle casse comunali;

CONSIDERATO altresì che già negli anni passati è stato manifestato l'interesse da parte dei singoli proprietari delle unità immobiliari edificate nei comprensori PEEP di addivenire allo svincolo del prezzo di vendita imposto unitamente alla stipula della convenzione di trasformazione del diritto di superficie in proprietà e/o di eliminazione da ogni vincolo di godimento;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n°49 del 19-06-2023 avente ad oggetto: "Trasformazione del diritto di superficie in proprietà e rimozione dei vincoli convenzionali sugli immobili siti nelle zone peep del comune di monte argentario comprensori PEEP denominati S.E.C.A.M.I – LA CONCHIGLIA - COOP.PROGRESSO – determinazioni" con la quale è stata approvata la nuova bozza di convenzione relativa alle modalità di trasformazione del diritto di superficie in proprietà avente ad oggetto le unità immobiliari per le quali risulta decorsi, almeno venti anni dalla stipula della convenzione di cui all'art. 35 legge 865/1971 ed almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell'unità immobiliare;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n°88 del 19/10/2023 avente ad oggetto: "Trasformazione del diritto di superficie in proprietà e rimozione dei vincoli convenzionali sugli immobili siti nella zona PEEP del Comune di Monte Argentario comprensorio PEEP denominato CO.GRA.E. Condominio Le Palme e definizione delle dilazioni di pagamento dei corrispettivi", con la quale sono stati ratificati i valori venali a metro quadrato per comprensorio nonché la metodologia di calcolo adottata e i relativi corrispettivi come definiti con la delibera di Giunta Comunale n.134 del 21/9/2023, è stata approvata la modalità di dilazione dei corrispettivi da versare, consentendo, anche per le istruttorie in itinere, la rateizzazione della somma da

corrispondere al comune per la cessione in proprietà dell'area fino ad un massimo di 36 rate mensili da pagare senza nessun onere aggiunto, con la precisazione che si addiverrà alla sottoscrizione della convenzione col Comune di Monte Argentario solo al momento del pagamento dell'intero importo e conferito mandato al dirigente del DIP.2 – Area Pianificazione Territoriale - Settore 2 - Ufficio Patrimonio affinché sottoscriva, per la parte pubblica, le singole convenzioni come da schema di atto di convenzione approvato con la richiamata deliberazione C.C. n.49/2023, relativa alle modalità di trasformazione del diritto di superficie in proprietà avente ad oggetto le unità immobiliari per le quali risulta decorsi, almeno venti anni dalla stipula della convenzione di cui all'art. 35 legge 865/1971 ed almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell'unità immobiliare;

CONSIDERATO che la legge 448/1998, art. 31, commi 45-50, riconosce in capo al Comune la facoltà di attivare i predetti procedimenti, finalizzati alla stipula di apposite convenzioni a favore delle proprietà richiedenti, a fronte di versamento di un determinato corrispettivo;

RITENUTO quindi opportuno attivare le suddette procedure relativamente alle manifestazioni d'interesse presentate per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativo ai seguenti interventi edilizi:

COMPENSORIO PEEP – denominato CO.GR.A.E.

Identificativi catastale

Comune di Monte Argentario foglio 74 Particella 342 superficie mq. 900,00

indirizzo Via Scirocco n°22 Porto Ercole - Condominio CASA FIORITA

COMPENSORIO PEEP denominato “CO.GR.A.E.”

PRESO ATTO della modalità di valutazione di stima dei corrispettivi relativi alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, acquisita da questa Amministrazione con Prot. N°41857 del 22/11/2023 redatta dal Geom. Gino Pitti, incaricato con determinazione n.481 del 25/07/2023, che qui si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO inoltre di dover aggiornare la modalità di dilazione dei corrispettivi da versare, consentendo, anche per le istruttorie in itinere, nello spirito di agevolare il cittadino affinché si determini la massima adesione all'iniziativa, alla rateizzazione della somma da corrispondere al comune per la cessione in proprietà dell'area fino ad un massimo di 36 rate mensili da pagare senza nessun onere aggiunto, con la precisazione che si addiverrà alla sottoscrizione della convenzione col Comune di Monte Argentario solo al momento del pagamento dell'ultima rata o delle rate rimanenti;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata, riproposta e oggetto di specifica approvazione;

2) di prendere atto dei valori venali a metro quadrato per il comprensorio PEEP denominato CO.GR.A.E., ubicato nel Comune di Monte Argentario al foglio 74 Particella 342 corrispondente a Via Scirocco n°22 Porto Ercole - Condominio CASA FIORITA, nonché la metodologia di calcolo adottata e i relativi corrispettivi riportata nell'allegato A;

3) di approvare la modalità di dilazione dei corrispettivi da versare, consentendo, anche per le istruttorie in itinere, alla rateizzazione della somma da corrispondere al comune per la cessione in proprietà dell'area fino ad un massimo di 36 rate mensili da pagare senza nessun onere aggiunto, con la precisazione che si addiverrà alla sottoscrizione della convenzione col Comune di Monte Argentario solo al momento del pagamento dell'intero importo;

4) di conferire mandato al dirigente del DIP.2 – Area Pianificazione Territoriale - Settore 2 - Ufficio Patrimonio affinché sottoscriva, per la parte pubblica, le singole convenzioni come da schema di atto approvato con la richiamata deliberazione C.C. n.49/2023, che verranno stipulate da notai scelti dai singoli istanti;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15 DEL 28-02-2024

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' E RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI SUGLI IMMOBILI SITI NELLA ZONA PEEP DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO COMPENSORIO PEEP DENOMINATO CO.GR.A.E. CONDOMINIO CASA FIORITA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE: Favorevole

Data: 04-03-2024

Il Responsabile del servizio

BENGASI FIORINI MICHELE



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15 DEL 28-02-2024

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' E RIMOZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI SUGLI IMMOBILI SITI NELLA ZONA PEEP DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO COMPRESORIO PEEP DENOMINATO CO.GR.A.E. CONDOMINIO CASA FIORITA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **04-03-2024**

IL RESPONSABILE

Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19 DEL 29-02-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON PRIVATI"

Su proposta dell'Assessore al Turismo, Sport, Cultura e Commercio Dr.ssa Chiara Orsini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449 in particolare l'art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) il quale stabilisce

“1. Ai fini di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

2. Le iniziative di cui la comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti”;

visto l'art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (*Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali*) il quale stabilisce che *“ In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con a soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”;*

considerato che occorre procedere con l'approvazione di un regolamento che disciplini la possibilità di sponsorizzazione da parte di terzi, con riferimento ad eventi, manifestazioni ed iniziative promossi, organizzati o gestiti dal Comune di Monte Argentario, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l'operato della pubblica amministrazione. Le iniziative di sponsorizzazione sono finalizzate a favorire una migliore qualità ed il potenziamento dei servizi prestati, l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e la realizzazione di maggiori economie, in conformità ai fini istituzionali del Comune di Monte Argentario per il perseguimento di interessi pubblici;

dato atto che:

- per "**contratto di sponsorizzazione**": un contratto mediante il quale il Comune (*sponsee*) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo soggetto (*sponsor*) che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e la propria "immagine" in appositi e predefiniti spazi pubblicitari secondo le modalità ed i tempi pattuiti;

- per "**sponsorizzazione**": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e la propria "immagine";

- per "**sponsor**": ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;

- per "**sponsee**": il soggetto che assume dietro corrispettivo (nelle forme meglio specificate di seguito), l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello *sponsor*;

- per "**spazio pubblicitario**": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello *sponsor*;

- per "**veicolo pubblicitario**": l'opera o la prestazione attraverso cui lo *sponsor* produce il beneficio conseguente alla sponsorizzazione; esso non necessariamente include l'individuazione di uno "spazio pubblicitario";

- per **sponsorizzazione tecnica**: quella in cui lo *sponsor*, per lo sfruttamento di spazi per scopi pubblicitari svolge direttamente l'attività oggetto di sponsorizzazione - come ad esempio l'esecuzione di lavori o prestazioni di servizi;

- per **sponsorizzazione finanziaria o pura**: quella in cui lo *sponsor*, per lo sfruttamento di spazi per scopi pubblicitari, si limita a conferire un finanziamento, mentre lo svolgimento dell'attività oggetto di sponsorizzazione - come ad esempio l'esecuzione di lavori o prestazioni di servizi o forniture viene posta a carico di soggetti diversi;

- per **sponsorizzazione mista**: una sponsorizzazione che presenta contestualmente i caratteri della sponsorizzazione tecnica e mista;

rilevato che l'Amministrazione Comunale, in applicazione della vigente normativa, può dar luogo ad idonee iniziative per il reperimento di sponsor e la definizione di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati in occasione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi, ecc. d'iniziativa diretta della pubblica amministrazione;

atteso che l'articolo 43 della Legge n. 449 del 27/12/1997 subordina la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione al ricorrere delle seguenti condizioni:

- perseguendo interessi pubblici;
- esclusione conflitti di interesse;
- conseguimento di risparmi di spese;

visto lo schema del nuovo "*Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni*", allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (vigente TUEL);
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.04.2016;
- il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 197 del 21/12/2023;
- il Bilancio di Previsione 2024-2026 così come approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 123 del 28.12.2023;

attestato che il presente atto non comporta oneri né riflessi né diretti ed indiretti a carico del bilancio dell'Ente;

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1 del TUEL n. 267/2000;

visto il parere espresso dalla Commissione consiliare competente in data __.03.2024

ritenuto pertanto di provvedere in merito;

DELIBERA

- di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- di approvare lo schema del nuovo “*Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni*”, il cui testo, allegato alla presente Deliberazione, composto di n. 29 articoli, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Dirigente del Dipartimento I Servizi di Pianificazione Finanziaria e Servizi alla Persona – Area “Servizi alla Persona” il compimento di ogni atto consequenziale;
- di prendere atto che sono stati acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
- di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
- di dichiarare, con separata votazione l'immediata esecutività della presente Deliberazione;
- di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monte Argentario nella sezione Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune, alla voce “Amministrazione Trasparente”: sia nella sezione “Provvedimenti”, “Provvedimenti organi d'indirizzo politico”, sottosezione “Tutti i provvedimenti”, sia nella sezione “Atti e pubblicazioni”, sottosezione “Regolamenti” ed elenco “Servizi alla Persona”; il tutto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19 DEL 29-02-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON PRIVATI"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **05-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19 DEL 29-02-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON PRIVATI"

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **05-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario **(Provincia di Grosseto)**

**Regolamento comunale per la disciplina
delle sponsorizzazioni e accordi di collaborazione con privati**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. ____ DEL 00/00/2024

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Contenuto del contratto di sponsorizzazione e diritti di tutela dell'immagine dell'Amministrazione
- Art. 5 - Altra forma della sponsorizzazione: gli accordi di collaborazione
- Art. 6 - Regola generale per l'utilizzo del nome e del marchio dello *sponsor* e del simbolo dello *sponsee* e per la definizione della forma contrattuale
- Art. 7 - Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione
- Art. 8 - Adozione di aree verdi
- Art. 9 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello *sponsor*
- Art. 10 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive
- Art. 11 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali *sponsor*
- Art. 12 - Le figure dello *sponsor* e del collaboratore istituzionale
- Art. 13 - Sponsorizzazioni plurime
- Art. 14 - Esclusiva generale dello *sponsor*
- Art. 15 - Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione
- Art. 16 - Affidamento diretto
- Art. 17 - Beni e servizi di modesta entità (di importo inferiore ai 40.000,00 euro)
- Art. 18 - Affidamenti di valore superiore ai 40.000,00 euro
- Art. 19 - Criteri di pubblicità della proposta di sponsorizzazione. Contenuti minimi del contratto
- Art. 20 - Contratto di sponsorizzazione
- Art. 21 - Obblighi a carico del Comune
- Art. 22 - Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali
- Art. 23 - Affidamento del servizio di ricerca dello *sponsor*
- Art. 24 - La valutazione delle proposte
- Art. 25 - Aspetti contabili e fiscali
- Art. 26 - Controlli e verifiche
- Art. 27 - Trattamento dati personali
- Art. 28 - Rinvio dinamico
- Art. 29 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune di Monte Argentario, in attuazione delle disposizioni contenute nelle seguenti disposizioni:

- a) negli artt. 1174, 1322 del codice civile;
- b) nell'art. 13, comma 2, lett. d) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- c) nell'art. 1, comma 1-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- d) negli articoli 16, 17, 38 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- e) nell'art. 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449;
- f) negli artt. 119, 162, 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- g) determinazione n. 24 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 5 dicembre 2001;
- h) nell'art. 74 comma 1 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella nuova formulazione del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344;
- i) nell'art. 120 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;
- j) nell'art. 134 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo attraverso la valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, di enti, di associazioni e aziende attivi sul territorio, per raggiungere una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività oltre che a permettere la realizzazione di economie di spesa.

4. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Regolamento, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/1990 e s.m.i. e, per quanto in esso non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni previste dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 2 - Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi dall'Amministrazione comunale sia con soggetti privati, singoli cittadini e/o figure giuridiche riconosciute dalla legge, sia con associazioni senza fini di lucro, per realizzare ovvero beneficiare, a titolo gratuito, di contributi, di interventi, lavori, servizi, prestazioni, beni o attività di nuova realizzazione inserite, ovvero da inserire, nei programmi di spesa, ordinari o straordinari, per i quali è previsto o prevedibile il finanziamento a carico del bilancio dell'Ente.

2. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una entrata o in una economia di bilancio totale, parziale, o programmatica, rispetto alla previsione di spesa, in relazione al totale o parziale raggiungimento del previsto risultato da parte dello *sponsor* e/o dello *sponsee*, senza oneri per l'Ente, ovvero con oneri ridotti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "**contratto di sponsorizzazione**": un contratto mediante il quale il Comune (*sponsee*) offre,

nell'ambito delle proprie iniziative, ad un soggetto terzo (*sponsor*) che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e la propria "immagine" in appositi e predefiniti spazi pubblicitari secondo le modalità ed i tempi pattuiti;

b) per **"sponsorizzazione"**: ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito per il Comune, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e la propria "immagine";

c) per **"sponsor"**: ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;

d) per **"sponsee"**: il soggetto che assume dietro corrispettivo (nelle forme meglio specificate di seguito), l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello *sponsor*;

e) per **"spazio pubblicitario"**: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello *sponsor*;

f) per **"veicolo pubblicitario"**: l'opera o la prestazione attraverso cui lo "*sponsor*" produce il beneficio conseguente alla sponsorizzazione; esso non necessariamente include l'individuazione di uno "spazio pubblicitario";

g) per **"sponsorizzazione tecnica"**: quella in cui lo *sponsor*, per l'utilizzo di spazi per scopi pubblicitari svolge direttamente l'attività oggetto di sponsorizzazione - come ad esempio l'esecuzione di lavori o prestazioni di servizi;

h) per **"sponsorizzazione finanziaria o pura"**: quella in cui lo *sponsor*, per l'utilizzo di spazi per scopi pubblicitari, si limita a conferire un finanziamento, mentre lo svolgimento dell'attività oggetto di sponsorizzazione - come ad esempio l'esecuzione di lavori o prestazioni di servizi o forniture viene posta a carico di soggetti diversi;

i) per **"sponsorizzazione mista"**: una sponsorizzazione che presenta contestualmente i caratteri della sponsorizzazione "tecnica" e "finanziaria pura";

l) per **"accordo di collaborazione"**: un accordo con cui Comune e cittadini attivi concordano tra loro tutte le attività e i relativi oneri derivanti dalla realizzazione di interventi di cura e rigenerazione di beni comunali.

2. Non costituisce sponsorizzazione l'offerta al Comune, a titolo di liberalità, cioè senza alcun corrispettivo ne alcuna forma di pubblicità a favore del donatore, somme di denaro o di altre utilità di qualsiasi natura, effettuata in occasione di iniziative organizzate dal Comune ovvero per altri fini pubblici.

Art. 4 - Contenuto del contratto di sponsorizzazione e diritti di tutela dell'immagine dell'Amministrazione

1. Il contratto di sponsorizzazione disciplina, a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro ovvero dall'esecuzione di lavori, forniture di beni ovvero prestazione di servizi, realizzati o effettuati a cura e spese a carico dello *sponsor* ed a vantaggio dell'interesse pubblico, le modalità con cui l'Amministrazione Comunale si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante e le relative attività, promuovendone l'immagine.

2. All'atto della presentazione della proposta presso l'Ufficio Protocollo, il Comune di Monte Argentario acquisisce oltreché l'obbligo, anche il diritto alla divulgazione dell'iniziativa e il diritto alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione, condizionata dall'effettiva e conclusiva realizzazione dell'iniziativa

sponsorizzata.

Art. 5 - Gli accordi di collaborazione

1. Gli accordi di collaborazione potranno determinare, indipendentemente dall'importo della sponsorizzazione o della collaborazione, a fronte degli investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune di Monte Argentario, oltre che il ritorno pubblicitario rimarcato al precedente art. 4, anche la possibilità economica per lo "*sponsor*" di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune, da concretizzarsi nella fornitura di servizi e di beni caratterizzati dalla componente programmatica preminente del bene o del servizio fornito ad origine dal Comune.

A titolo esemplificativo si segnalano: la realizzazione di attività o progettualità in ambito sociale, culturale, turistico, promozionale del territorio, la gestione di aree o strutture pubbliche quali spazi espositivi, fieristici, eventi, manifestazioni ecc., che non abbiano una rilevanza economica autonoma, attività per le quali è comunemente previsto il pagamento di un prezzo, di un contributo economico o altro beneficio da parte del Comune di Monte Argentario.

Stante la loro natura di più spiccata valenza economica e/o di interesse imprenditoriale del contraente privato, sono più puntualmente sottoposti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e previo regime di raffronto fra più possibili concorrenti.

2. La "collaborazione" è sottoposta, in relazione alla diversa natura delle prestazioni, alla preventiva approvazione da parte della Giunta Comunale e, successivamente, ad una specifica indagine di mercato a cura del dirigente competente per materia.

3. Qualora uno o più soggetti risultassero interessati, a seguito dell'apposito avviso, alla realizzazione dell'iniziativa, l'Amministrazione provvede ad espletare apposita gara nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici di servizi.

Art. 6 - Regola generale per l'utilizzo del nome e del marchio dello *sponsor* e del simbolo dello *sponsee* e per la definizione della forma contrattuale

1. I contratti di sponsorizzazione stipulati dal Comune di Monte Argentario devono includere obbligatoriamente le clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi (dello *sponsor* e dello *sponsee*) con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello *sponsor*, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. L'associazione del nome, marchio o simbolo del soggetto "sponsorizzante o *sponsee*", ovvero di quello "collaborante o *sponsor*", devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine pubblica del Comune di Monte Argentario.

3. L'utilizzazione degli strumenti della sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione, avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto/convenzione da redigersi in forma scritta.

4. L'Amministrazione comunale può definire di volta in volta, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.

Art. 7- Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione a favore dell'Ente, può avere ad oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo): la fornitura di materiale, attrezzature, beni; la realizzazione di un'opera o di un lavoro; la fornitura di una prestazione di servizio; la gestione di un'opera o di un'area; la gestione di un servizio, ecc.

2. La sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni in favore del Comune di Monte Argentario, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) attività od eventi a rilevanza artistica, culturale, turistica o spettacolare di differente tipologia come mostre, concerti, spettacoli promossi gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente;
- b) eventi sportivi e/o di rilevanza sociale;
- c) attività di programmazione turistica;
- d) servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, rotatorie, parchi, giardini, aree diverse e immobili comunali, arredo urbano;
- e) fornitura di beni quali, ad esempio, attrezzature informatiche di varia natura, pannelli informativi e similari;
- f) attività riguardanti contratti di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 42/2004, e successive modificazioni, in applicazione dell'art. 134 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- g) gestione di sportelli informa-giovani;
- h) *marketing* e promozione territoriale, attività di comunicazione, realizzazione di periodici.

2. Indipendentemente dall'attivazione di specifici progetti di sponsorizzazione (programmati o meno) riguardanti le iniziative e le attività anzidette, il Comune è legittimato ad inserire, a propria discrezione, la clausola "*sponsor*" in qualunque procedimento di gara, in modo tale che in caso di aggiudicazione, il partecipante abbia l'obbligo di sponsorizzare attività comunque rientranti nelle fattispecie di cui al comma precedente, purché la sponsorizzazione, ai fini dell'aggiudicazione, non divenga criterio preponderante.

Art. 8 - Adozione di aree pubbliche, giardini, rotatorie

1. Con apposita deliberazione della Giunta comunale, l'Amministrazione comunale procederà alla ricognizione e all'individuazione di edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento e delle aree comunali destinate a spazi pubblici, giardini, rotatorie e beni simili patrimoniali che potranno essere affidate in "adozione" a società, associazioni senza scopo di lucro o privati in genere.

2. Sarà sempre possibile da parte di *sponsor* proporre interventi non inseriti in piani individuati dalla Giunta Comunale. In tal caso, tuttavia, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di accettare o solo valutare la proposta presentata senza alcuna possibilità di richiedere, da parte del soggetto promotore, indennizzi o rimborsi di alcuna natura.

3. L'adozione consiste nell'obbligo dello *sponsor* di provvedere alla realizzazione fisica del manufatto o del primo impianto dell'area e/o alla manutenzione della stessa.

4. Lo *sponsor* dovrà presentare, sia per la realizzazione dell'opera e/o dell'impianto che per la manutenzione, un progetto tecnico che verificato dal dirigente competente, verrà approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione e costituirà allegato al contratto di sponsorizzazione.

5. Il progetto potrà anche essere predisposto direttamente dall'Amministrazione comunale. In ogni caso, esso dovrà contenere l'indicazione delle spese necessarie per la realizzazione delle relative opere.

6. Il progetto dovrà rispettare tutte le normative vigenti relative all'intervento sponsorizzato, incluse le norme sulla qualificazione dei soggetti esecutori, la normative antimafia e la normative sulla sicurezza sui cantieri e/o sui luoghi di lavoro.

7. La pubblicità avverrà tramite l'inserimento nell'area adottata di appositi cartelli o targhe.

8. L'area non dovrà in nessun caso essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo

strettamente necessario alle operazioni d'impianto ed a quelle relative alla manutenzione.

9. Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto.

10. Il Comune nominerà un Responsabile del Procedimento e/o un supervisore dei lavori e/o della manutenzione che vigilerà sul rispetto del contratto di sponsorizzazione e sulla fedele realizzazione dell'opera e/o della manutenzione rispetto al progetto presentato.

11. Il contratto è rinnovabile con lo stesso *sponsor*, sulla base della bontà dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, per la stessa durata di quello originario, nei limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 9 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello *sponsor*

1. Nell'ipotesi di iniziativa dell'Amministrazione Comunale, l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

2. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Dirigente di settore. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici al Dirigente del settore interessato per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione. E' fatto salvo quanto previsto negli artt. 8 e 11 in merito alle proposte spontanee di sponsorizzazione.

3. Il procedimento di scelta dello *sponsor* è effettuato mediante procedura selettiva concorrenziale, con pubblicazione di apposito avviso.

4. L'avviso pubblico, unitamente ad un eventuale disciplinare, è approvato con determinazione del Dirigente del settore competente per materia che sarà individuato nella delibera di Giunta Comunale, adottata per l'avvio della procedura.

5. L'avviso, pubblicato all'albo pretorio online, è inserito nel sito internet del Comune e/o altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione deve indicare i seguenti elementi minimi:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione;
- b) indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione;
- c) le modalità e il termine per la presentazione delle offerte;
- d) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, oppure la somma richiesta quale sponsorizzazione;
- e) l'inesistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- f) i criteri e modalità di valutazione delle offerte;
- g) l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
- h) l'eventuale diritto di prelazione, a partita di condizioni offerte, a norma dell'art. 11;
- i) la compresenza di altri *sponsor* nell'ambito dello stesso oggetto sponsorizzato;
- m) l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.

6. Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Dirigente del settore competente nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato. Per la suddetta valutazione, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, ci si potrà avvalere di apposita Commissione Giudicatrice presieduta dal Dirigente del settore competente.

7. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

- le dichiarazioni richieste dall'avviso;
- l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente Regolamento;
- l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni, salvo eventuali esenzioni ove consentito.

Art. 10 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive

1. Il Comune ha la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recedere dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:

- a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello *sponsor*;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo *sponsor* un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;
- c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.

2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:

- a) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
- d) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.

3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:

- a) non sono in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto applicabile;
- b) non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i seguenti principi definiti dalla risoluzione n. 2003116 del 13 agosto 2003 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei

Diritti Umani:

- c) diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
- d) diritto alla sicurezza e alla salute delle persone: diritti dei lavoratori; rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
- e) obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
- f) obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente. abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione comunale. L'interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 11 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali *sponsor*

1. Nel caso in cui pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione da parte di un potenziale *sponsor*, il Dirigente del settore competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento e, deliberata l'opportunità della proposta da parte della Giunta, procede, a seconda dell'importo a norma dei successivi artt. 17 o 18 (a seconda che l'entità della sponsorizzazione sia superiore od inferiore a 40.000,00 euro).

2. Qualora il Dirigente del Settore Competente non proceda alla valutazione della proposta presentata nel termine di 90 gg, ovvero la Giunta Comunale non deliberi l'opportunità della stessa entro 150 gg., la proposta medesima si intende respinta.

3. Nel caso in cui venga attivata una procedura concorrenziale, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare, ove necessario, la propria proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.

Art. 12 - Le figure dello *sponsor* e del collaboratore istituzionale

1. Possono assumere la veste di "*sponsor*" ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:

- a) qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
- b) qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (*ex art. 2511 cod. civ.*), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (*ex art. 2602 cod. civ.*);
- c) le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune di Monte Argentario;
- d) Enti ed Istituzioni Pubbliche;

Art. 13 - Sponsorizzazioni plurime

1. Fatto salvo quanto specificato al successive art. 14, in generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello *sponsor*, e pertanto il Comune può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto.

Art. 14 - Esclusiva generale dello *sponsor*

1. Il Comune può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.

Le ipotesi di esclusiva sono le seguenti:

- a) esclusiva generale: comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di *sponsor* unico del Comune per un determinato periodo di tempo;
- b) esclusiva commerciale: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi *sponsor*, ciascuno individuato come controparte unica per una specifica iniziativa, evento, progetto, o di attività.

2. Ove il Comune intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale ne delibera la previsione ed evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti propedeutici alla scelta dello *sponsor* ed alla conclusione del contratto di sponsorizzazione. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste ed evincibili.

Art. 15 - Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione

1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro (c.d. sponsorizzazioni a carattere finanziario o pura), il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 40% al momento della conclusione del contratto e il restante secondo un piano predisposto dal Dirigente del settore competente a cui spetterà la valutazione delle modalità.

2. Se richiesto dal Comune, lo *sponsor* deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, almeno di entità pari alla entità della quota residua, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 16 - Affidamento diretto

1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazioni nei seguenti casi:

- a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'art. 9;
- b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto.
- c) nelle altre ipotesi previste e disciplinate dal presente regolamento (vedi art. 17).

2. In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del Dirigente del settore procedente.

3. Nel caso di lavori l'affidamento diretto è subordinato all'approvazione dell'opera da parte della Giunta Comunale, ed al rispetto della normative di settore (codice della strada, normative tecniche, sulla sicurezza, ecc.).

Art. 17 - Beni e servizi di modesta entità (di importo inferiore ai 40.000,00 euro)

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere con affidamento diretto alle proposte di sponsorizzazioni quando l'importo stimato dei lavori ovvero il valore dei beni o servizi offerti non sia superiore ad euro 40.000,00.

Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:

- la realizzazione di lavori od opere di modica entità;
- la realizzazione od il finanziamento di opera d'arte, monumentali o artistiche;
- l'allestimento di locali e spazi pubblici in occasione di ricorrenze o manifestazioni pubbliche;
- la fornitura di cancelleria, piccoli attrezzi di lavoro, materiale di consumo, divise di lavoro;
- la fornitura di materiale "usa e getta";
- la fornitura di materiale di arredo urbano;
- contributi monetari dello *sponsor*;
- servizi di somministrazione di bevande e alimenti in occasione di ricorrenze e manifestazioni.

2. Nei casi di cui al precedente comma il contratto si perfeziona con l'accettazione della proposta senza altre formalità che la forma scritta.

3. Tutte le sponsorizzazioni di modesta entità saranno pubblicate in apposito elenco disponibile sul sito internet comunale.

4. Nel caso di lavori resta vincolate quanto stabilito al precedent art. 16, comma 4.

Art. 18 - Affidamenti di valore superiore ai 40.000,00 euro

1. In attuazione di quanto disposto all'art. 134 del vigente "Codice dei contratti pubblici" (D.Lgs. n. 36/2023) si stabilisce che:

a) al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000,00 euro (quarantamila euro), mediante dazione di danaro o accollo del debito o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso con cui si rende nota la ricerca di *sponsor* per specifici interventi ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano eventualmente manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del medesimo Codice dei Contratti

Pubblici.

2. Nel caso di ricevimento di più candidature si procederà, ove possibile, nel rispetto di quanto specificato al precedente art. 9.

3. Nel caso in cui lo *sponsor* intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. L'ufficio procedente impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art.19 - Criteri di pubblicità della proposta di sponsorizzazione. Contenuti minimi del contratto

1. La scelta dello *sponsor* è effettuata secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.

2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio *on line*, inserimento sul sito internet del Comune di Monte Argentario o, se ritenuto utile dal Responsabile del Procedimento in relazione alla natura specifica della proposta, con l'invio alle associazioni di categoria, gruppi ed associazioni e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

Art. 20 - Contratto di sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto scritto, firmato dalle parti (*sponsor e sponsee*) e costituisce, unitamente alla deliberazione di Giunta Comunale e/o la determinazione del Dirigente del settore competente la documentazione che regola la sponsorizzazione.

2. Il contratto deve riportare i seguenti elementi essenziali:

- l'oggetto del contratto e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico eventuale "disciplinare (o progetto) di sponsorizzazione";
- gli obblighi delle parti e le modalità di attuazione della sponsorizzazione;
- il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
- la durata del contratto che, di norma, non può essere superiore ad anni cinque, salvo i casi in cui l'entità o la natura della sponsorizzazione rendano necessario un termine motivatamente maggiore;
- l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
- il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- i controlli sull'attività dello sponsor e le penali in caso d'inadempimento;
- la clausola di tutela rispetto alle eventuali inadempienza;
- la risoluzione del contratto per inadempimento;
- la competenza del Tribunale di Grosseto in caso di controversie;
- la disciplina delle spese contrattuali;
- le eventuali garanzie a supporto del rispetto degli obblighi dello *sponsor*;
- l'obbligo al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, se dovuta, nella misura di legge;
- altro ritenuto necessario in rapporto alla tipologia della sponsorizzazione.

3. Nel contratto dev'essere prevista la facoltà del Comune di Monte Argentario di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo *sponsor*; deve inoltre essere prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo *sponsor* rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

4. Mediante il contratto di sponsorizzazione, sottoscritto dallo *sponsor* e dal Dirigente del settore

competente, si autorizza altresì l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nei documenti di sponsorizzazione.

Art. 21 - Obblighi a carico del Comune

1. Il Comune, quale contro-prestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo *sponsor*, potrà realizzare alcune delle forme pubblicitarie che si indicano di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) riproduzione del marchio-logo o delle generalità dello *sponsor* su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc.) e/o sul sito web del Comune, all'interno dello spazio informativo dell'attività interessata;
- b) posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio o le generalità dello *sponsor* sui beni durevoli o sulle aiuole oggetto della sponsorizzazione;
- c) utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno del Comune (es.: bacheche, ascensori, sale riunioni, impianti sportivi, androni, coperture con teli di opere e/o lavori, ecc.);
- d) utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione del Comune (buoni mensa, bollette, biglietti d'ingresso alla manifestazione interessata, inviti alla manifestazione, ecc.);

Le forme di pubblicità possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

2. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo *sponsor* direttamente al Comune (o al suo eventuale concessionario), nella misura di legge.

Art. 22 - Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali

1. Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto beni architettonici e monumentali, recupero di opere d'arte e/o archivi storici.

2. I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alle tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti.

3. Alle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture eventi per oggetto beni culturali, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, per quanto con esse compatibili, le norme del presente Regolamento.

4. Qualora richiesta, l'apposizione di targhette o messaggi sui beni vincolati dovrà essere confacente alla natura dell'immobile e, comunque, dovrà ottenere il nulla osta della Soprintendenza competente per materia.

Art. 23 - Affidamento del servizio di ricerca dello *sponsor*

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.

2. Il Comune, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare il servizio di ricerca degli *sponsor* a soggetti da individuare tramite procedure sugli appalti di servizi previste dal "Codice dei contratti" (D.Lgs. n. 36/2023).

Art. 24 - La valutazione delle proposte

1. In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione, compreso il caso in cui si sia pervenuti alla proposta in seguito a procedure ad evidenza pubblica, le offerte verranno valutate

dal Dirigente del settore competente in base ai criteri indicati nell'avviso di evidenza pubblica o nella lettera di invito ovvero nella proposta dello *sponsor*, in relazione a chi è promotore dell'iniziativa.

2. Nel caso in cui non sia evidente la competenza dirigenziale di riferimento sarà il Sindaco che deciderà l'assegnazione della responsabilità della valutazione della sponsorizzazione su iniziativa pubblica o dello *sponsor*.

3. Tali proposte saranno sottoposte al parere della Giunta che potrà deliberare il reperimento della eventuale disponibilità finanziaria residuale necessaria alla sponsorizzazione, nella fattispecie dell'attività di "collaborazione".

Art. 25 - Aspetti contabili e fiscali

1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente Regolamento fa rinvio. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione, corrisponde all'importo della somma stanziata o da stanziare in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione dell'intervento.

2. Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura "oltre ad IVA di legge", e l'importo erogato dovrà pertanto essere sempre comprensivo d'IVA. Gli importi utilizzabili ai fini dell'evento o dell'iniziativa finanziata saranno pertanto rappresentati dai contributi stessi al netto di quanto di competenza erariale per IVA.

3. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello *sponsor*, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione ovvero la fatturazione dello *sponsor* al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, soggetta all'IVA e la fatturazione del Comune allo *sponsor* di pari importo, sempre soggetto ad Iva, per il valore della promozione di immagine fornita allo *sponsor*.

4. La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà pertanto come di seguito indicato:

a) **contributi economici:** il Comune emetterà fattura al soggetto finanziatore per un importo pari al contributo pattuito nel contratto;

b) **realizzazione lavori e/o cessione gratuita di beni e/o servizi:** lo *sponsor* fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, il Comune provvederà ad emettere fattura allo *sponsor* di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture;

c) **adozione di aree verdi:** lo *sponsor* provvederà a fatturare al Comune gli importi indicati nel preventivo e recepiti nel contratto, al termine della sistemazione e, qualora sia previsto che nel corrispettivo cui è tenuto lo *sponsor* rientri anche la manutenzione delle aree, dopo ogni anno di manutenzione; a sua volta, il Comune provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione.

5. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di sponsorizzazione e/o dell'accordo di collaborazione nei casi previsti dalla legge è a carico dello *sponsor*.

6. L'emissione di fattura da parte del Comune nei confronti dello *sponsor* avverrà ad avvenuto pagamento.

7. Nell'applicazione delle disposizioni del suddetto art. 26 del presente Regolamento sono fatte salve eventuali esenzioni e agevolazioni previste dalle disposizioni normative.

Art. 26 - Controlli e verifiche

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente del settore competente per materia, o suoi delegati, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo *sponsor* a mezzo raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata (PEC).
3. Il mancato rispetto delle norme contrattuali produce la risoluzione del contratto; è fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 27 - Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monte Argentario in persona del Sindaco pro-tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.

Lo *sponsor* autorizza, senza alcuna riserva, la pubblicazione del proprio logo, della denominazione societaria in targhette e pubblicazioni o simili. La proposta di sponsorizzazione implica altresì una implicita autorizzazione, salvo che il contratto di sponsorizzazione non disponga diversamente, alla divulgazione su tutti i media dell'avvenuta sponsorizzazione e/o atto di collaborazione.

Art. 28 - Rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione che lo approva e sarà affisso permanentemente sul sito web del comune nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".
2. Sono abrogate le norme dei Regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 05-03-2024

OGGETTO: Approvazione "Regolamento comunale per l'attribuzione della denominazione comunale d'origine (De.Co.)

L'Assessore al Turismo propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

che il Comune di Monte Argentario intende rafforzare sempre più il proprio impegno nell'azione di promozione dello sviluppo economico-sociale del proprio territorio, e in particolare porre in essere iniziative per la difesa e la promozione delle colture e culture territoriali, in conformità al D.U.P. 2024-2026;

che in tale ottica, pur in mancanza di specifici obblighi di legge, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare concrete iniziative di tutela nel settore delle attività del territorio, che costituiscono un'importante risorsa economica, culturale e turistica;

Richiamato:

l'art. 3 c. 2 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs.18/8/2000, n. 267, il quale dispone che il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

altresì l'art. 13, primo comma del medesimo D. Lgs n. 267/2000, ai sensi del quale spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

il vigente Statuto comunale, ai sensi del quale il Comune individua tra i propri fini istituzionali l'assunzione e il sostegno di iniziative tese a proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città e del territorio, promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario; perseguire il

riconoscimento e l'affermazione dei caratteri originali per storia, cultura e tradizione della Romagna e delle sue esigenze di piena valorizzazione economico-sociale;

Preso atto che:

secondo quanto postulato dai citati articoli, che si ispirano con ogni evidenza al principio di sussidiarietà, il Comune è legittimato ad assumere autonome iniziative, anche di tipo regolamentare, che contribuiscono all'identità della comunità affidata alle sue cure, purché non invadano la sfera di competenza di altri Enti, a sostegno del patrimonio di tradizioni ed esperienze relative alle produzioni tipiche tradizionali locali, che, per tipicità, sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali meritevoli di valorizzazione e salvaguardia, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità;

Considerato che:

la De.Co. dimostra l'origine locale del prodotto, ne fissa la sua composizione e ne garantisce gli ingredienti ai produttori del territorio e ai consumatori;

dalla De.Co. scaturisce il legame di un prodotto con il territorio comunale, conferendo così un'identità riconoscibile sul mercato;

l'attestazione di Denominazione Comunale di Origine rappresenta uno strumento, a costo zero, di promozione e valorizzazione delle attività tradizionali, viste quale incentivo di marketing territoriale, permettendo, per giunta, il censimento dei prodotti locali;

la valorizzazione del territorio e delle sue tipicità è un sistema che vuole far emergere i fenomeni locali in controtendenza rispetto alla globalizzazione e che dà forza alla filiera corta a Km 0. La De.C.O. infatti è un sistema che vuole difendere il locale rispetto al fenomeno della globalizzazione, la quale tende ad omogeneizzare prodotti e sapori;

tale valorizzazione è collegabile alla nuova normativa Europea "Pacchetto Qualità" (GUCE 2010/C341) inerente ai nuovi sistemi di certificazione ed etichettatura che conferiscono valore aggiunto alla proprietà dei prodotti ed alla loro commercializzazione;

i Comuni raggiungono l'obiettivo affiancando alla concessione del Marchio De.Co. un'azione di pianificazione di un piano marketing e di comunicazione che gemella il prodotto De.Co. con il territorio;

in forza dei riconoscimenti De.Co. il territorio e le eccellenze escono dall'anonimato, generando una valorizzazione reale della filiera, con la creazione di un valore aggiunto dato dal Marchio, che può essere di stimolo per l'associazionismo ed i consorzi di tutela (L. n. 526/99 art. 14 e Reg. UE 1151/2012 e Reg. UE 479/2008);

la De.Co. quindi, pur non essendo un marchio, rappresenta un riconoscimento concesso dall'Amministrazione Comunale a qualche cosa che è strettamente collegata al territorio e alla sua collettività, senza sovrapposizione alcuna con le denominazioni d'origine;

la De.Co. rappresenta un efficace strumento di promozione dell'immagine del Comune, con ricadute positive sull'intera comunità, comunicando e promuovendo il patrimonio culturale e ambientale oltre i propri confini locali, perché:

valorizza le attività tradizionali,
incentiva il marketing territoriale,
permette il censimento dei prodotti locali.

esiste un turismo di "nuova generazione" enogastronomico legato alla cultura territoriale che ha

quale vetrina il Borsino del Turismo De.Co. Lo stesso rappresenta una filiera itinerante, una mostra-mercato, delle eccellenze di produzione locale;

Ritenuto, sulla scorta di tali considerazioni e presupposti, di istituire la Denominazione Comunale di Origine "De.Co." con l'obiettivo di censire e valorizzare quei prodotti agroalimentari e artigianali che sono legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura del territorio comunale, così da promuoverle e garantirne la sopravvivenza;

Visto

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

D.Lgs. 175/2016

D.Lgs. 100/2017;

lo Statuto Comunale

il Regolamento di contabilità;

il parere espresso dalla Commissione consiliare competente in data __.03.2024

DELIBERA

- di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- di istituire la Denominazione Comunale di Origine (De.Co.) del Comune di Monte Argentario, al fine di censire e valorizzare le attività e i prodotti del territorio, anche come strumento di promozione dell'immagine del Comune di Monte Argentario;
- di approvare il "Regolamento comunale per l'attribuzione della denominazione comunale d'origine (De.Co.) e per la tenuta del registro" (allegato 1);
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Tuel 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 05-03-2024

OGGETTO: Approvazione "Regolamento comunale per l'attribuzione della denominazione comunale d'origine (De.Co.)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **05-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 05-03-2024

OGGETTO: Approvazione "Regolamento comunale per l'attribuzione della denominazione comunale d'origine (De.Co.)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **05-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE COMUNALE D'ORIGINE (DE.CO.) E PER LA
TENUTA DEL REGISTRO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. ____ DEL 00/00/2024

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 – Ambito di attività e intervento
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Istituzione della De.Co
- Art. 5 - Registro “De.Co.”
- Art. 6 - Riconoscimento e logo “De.Co”
- Art. 7 – Requisiti per l’attribuzione della De.Co. ai prodotti locali
- Art. 8 - Iscrizione nel registro “De.Co.” dei prodotti tradizionali locali
- Art. 9 - Procedura per l’iscrizione nel registro da parte delle imprese e per il rilascio dell’attestazione “De.Co.”
- Art. 10 - La Commissione per l’attribuzione della “De.Co.”
- Art. 11 - Disciplinare di produzione
- Art. 12 - Controlli e sanzioni
- Art. 13 - Iniziative comunali, tutele e garanzie
- Art. 14 - Norme finali

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di Monte Argentario intende favorire la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari locali, quale strumento di promozione del territorio e della comunità.
2. Il presente regolamento stabilisce le modalità di attribuzione e di certificazione della denominazione comunale d'origine (De.Co.), quale attestazione di qualità rilasciata dal Comune ai prodotti agro-alimentari tradizionali strettamente collegati con il territorio che certifica la rispondenza agli standard di produzione locali.
3. Il Comune di Monte Argentario, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali ed alimentari riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute su tutta la comunità.

Art. 2 – Ambito di attività e intervento

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
 - e) del contributo alla creazione di opportunità economiche per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento:

- per “prodotto tradizionale locale” si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di altri prodotti, ottenuto secondo procedure e tecniche che si sono rinsaldate nel tempo e che presenta caratteristiche tipiche che ne determinano l'originalità e la riconducibilità al contesto territoriale locale;
- per “denominazione comunale d'origine (De.Co.)” si intende il riconoscimento ufficiale del comune ad un determinato prodotto tradizionale locale come patrimonio culturale tipico del territorio.

Art. 4 – Istituzione della De.Co

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.Co., “Denominazione Comunale di Origine”, per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Monte Argentario.
2. Attraverso la De.Co. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio “Made in Argentario”.
4. La De.Co., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Monte Argentario. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 - Registro “De.Co.”

1. È istituito il registro delle denominazioni comunali d’origine, cosiddetto registro “De.Co.” per i prodotti agroalimentari tipici del Comune di Monte Argentario che ottengono il riconoscimento.
2. Il registro “De.Co.” è un catalogo pubblico tenuto e aggiornato dal Comune in cui sono registrati i prodotti tradizionali locali che hanno ottenuto il riconoscimento della denominazione comunale d’origine “De.Co.”.
3. Nel registro sono annotati i prodotti a denominazione comunale d’origine (De.Co.) e le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare l’attestazione De.Co. sui loro prodotti. Per ogni prodotto sono altresì indicati gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale che ha disposto la relativa iscrizione nel registro.

Art. 6 - Riconoscimento e logo “De.Co”

1. La “De.Co.” è una attestazione di qualità rilasciata dal comune ad un prodotto agroalimentare strettamente collegato con il territorio che certifica la rispondenza agli standard di produzione locali.
2. L’iscrizione nel registro “De.Co.” può essere disposta per diverse categorie di prodotti tradizionali locali di cui si riporta il seguente elenco a carattere meramente indicativo e non esaustivo:
 - piatti tipici di mare;
 - preparazioni di pesci e crostacei;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - piatti tradizionali della cucina dell’Argentario;
 - alimenti tipici;
 - bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.
3. I prodotti iscritti nel registro “De.Co.” devono essere prodotti nell’ambito del territorio comunali e legati alla storia e alla cultura locale. Possono essere iscritti nel registro anche le specialità ottenute con

gli ingredienti tipici locali e secondo la tradizione locale. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati.

4. Al fine di contraddistinguere i prodotti tradizionali locali che sono iscritti nel registro “De.Co.” viene adottato un apposito logo identificativo, secondo il modello allegato al presente regolamento sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale.

5. Il logo è di esclusiva proprietà comunale ed attesta l’iscrizione del prodotto nel registro di cui all’art. 5 del presente regolamento. Il logo può essere utilizzato dalle imprese iscritte nel registro “De.Co.” per quel determinato prodotto e può essere applicato sulle confezioni o sugli imballaggi del prodotto stesso e sul relativo materiale pubblicitario.

6. È vietato utilizzare il logo “De.Co.” per prodotti non iscritti nel registro di cui all’articolo 5 del presente regolamento. È altresì vietato l’utilizzo del logo “De.Co.” da parte di imprese non iscritte nel relativo registro.

Art. 7 – Requisiti per l’attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell’ambito del territorio del Comune di Monte Argentario ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.

3. L’imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.

4. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 8 - Iscrizione nel registro “De.Co.” dei prodotti tradizionali locali

1. Il rilascio dell’attestazione e la relativa iscrizione nel registro “De.Co.” può essere disposta previa segnalazione da parte di chiunque vi abbia interesse, incluse le imprese che producono o commercializzano il prodotto, oppure d’ufficio, in esito ad apposite indagini conoscitive disposte dal comune o dalla commissione di cui all’art. 10 volte ad accertare l’esistenza sul territorio comunale di prodotti agro-alimentari tradizionali locali.

2. La commissione di cui all’art. 10, valutate le segnalazioni provenienti da terzi e le eventuali indagini conoscitive disposte d’ufficio, propone alla Giunta comunale l’iscrizione nel registro “De.Co.” del prodotto tradizionale locale. La Giunta Comunale dispone l’iscrizione nel registro “De.Co.” del prodotto tradizionale locale, sulla base della proposta espressa dalla commissione di cui all’art. 10 del presente regolamento. Le deliberazioni di Giunta Comunale adottate in difformità dalla proposta della commissione dovranno essere opportunamente motivate.

3. Contestualmente al rilascio dell’attestazione “De.Co.” e alla relativa iscrizione nel registro, viene anche approvato il relativo disciplinare di produzione che deve indicare specificamente per ogni singolo prodotto tradizionale locale la rispondenza a determinati requisiti di qualità del processo di produzione.

Art. 9 - Procedura per l'iscrizione nel registro da parte delle imprese e per il rilascio dell'attestazione "De.Co."

1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro "De.Co." le imprese aventi sede nel Comune che svolgono attività inerente alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti tradizionali locali. La stessa impresa può richiedere e ottenere l'iscrizione nel registro e la concessione all'utilizzo dell'attestazione "De.Co." anche per più di un prodotto.

2. Qualora la segnalazione di un prodotto tradizionale locale da iscrivere nel registro "De.Co." provenga da una delle imprese che producono o commercializzano il prodotto medesimo, viene disposta anche l'iscrizione dell'impresa, previa presentazione di apposita domanda, nel registro "De.Co."

3. L'istanza di iscrizione nel registro "De.Co." deve indicare le caratteristiche del prodotto, con riferimento alla qualità e al processo produttivo. In particolare, nell'istanza devono essere indicati:

- il nome del prodotto;
- la zona di produzione;
- le caratteristiche del prodotto;
- le tecniche di produzione e di preparazione;
- gli ingredienti e le attrezzature utilizzate per la preparazione;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

4. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art. 10.

5. Il termine del procedimento è stabilito, di norma, in 45 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.

6. L'istruttoria del procedimento e relative attività consequenziali, fatto salvo eventuali attività trasversali afferenti a materie specifiche, saranno a cura del dirigente/responsabile dell'area funzionale afferente al servizio "Cultura".

Art. 10- La Commissione per l'attribuzione della De.Co.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta e presieduta dal Sindaco.

Nella Commissione sono di norma rappresentati soggetti operanti del settore agro-alimentare, commerciale, operatori e rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio.

a. La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:

- PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato (membro di diritto);
- MEMBRI: quattro tra tecnici, esperti e responsabili delle associazioni maggiormente attive in ambito promozionale per il paese.

b. A supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agroalimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.

c. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

d. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

e. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della Commissione stessa designato dal Presidente.

2. L'incarico di componente della commissione è la relativa partecipazione alle sedute di commissione è reso a titolo totalmente gratuito.

Art. 11 - Disciplinare di produzione

La commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento predispose i disciplinari di produzione che devono indicare specificamente per ogni singolo prodotto tradizionale locale la rispondenza a determinati requisiti di qualità del processo di produzione.

In particolare, il disciplinare deve indicare:

- le caratteristiche specifiche di ciascun prodotto tradizionale locale;
- gli standard qualitativi del prodotto;
- le tecniche e le procedure da rispettare durante il processo di produzione.

Il disciplinare di produzione di ciascun prodotto tradizionale locale deve essere approvato con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 12 - Controlli e sanzioni

1. Il comune, mediante i propri uffici, può effettuare controlli periodici anche a campione sulle imprese iscritte nel registro "De.Co." al fine di verificare il rispetto del disciplinare di produzione e delle norme igienico-sanitarie, nonché per accertare il corretto utilizzo del logo "De.Co.".

2. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;

c. la perdita dei requisiti richiesti;

d. l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 10 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;

e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;

f. frode alimentare.

3. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in

modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione Comunale.

4. La Giunta comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 10, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co. La Commissione formula il parere solo dopo aver ascoltato il contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.

5. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 13 – Iniziative comunali, tutele e garanzie

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.


2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.Co. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

4. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire.

Art. 14 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva.





Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 21-02-2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA TRIBUNALE DI GROSSETO N. 69/2024

L'Assessore Silvano Scotto propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Vista la Sentenza n. 69 del 18.01.2024 con la quale, nel ricorso iscritto al N. 740/2023 REG. GEN della Sez. Civile del Tribunale di Grosseto, la Soc. Daniel's srl ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al risarcimento del danno subito.

Dato atto che con nota trasmessa via pec al domicilio eletto l'Avv. Marco Guerrieri, con studio in Via Ticino n. 9, 58100 Grosseto, in qualità di legale di fiducia della Soc. Daniel's con riferimento alla sentenza del Tribunale di Grosseto n. 69/2024 chiede il pagamento della sorte e delle spese di lite in favore della sua assistita il tutto per complessivi € 51.303,73 così come analiticamente riportato:

a) Sorte

€ 40.000,00

onorari di giudizio Trib	€	5.810,00	
onorari di giudizio APT	€	3.056,00	
Spese forfetarie 15%	€	1.329,90	
CAP 4%	€	407,83	
Spese esenti	€	700,00	
b) Sommano			€ 11.303,73
TOTALE GENERALE (a + b)			€ 51.303,73

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza allegata ammontante a € 51.303,73 come sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. " i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Visto: - il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse e la Sentenza Trib. di Grosseto n. 69 del 18.01.2024 quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;

3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza Trib. Di Grosseto n. 69 del 18.01.2024;

4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € **51.303,73** grava sul capitolo 169000 " quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A" bilancio 2024 – 2026 – piano dei conti 01.11-1.03;

- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma derivante da sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.
- 8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 21-02-2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA TRIBUNALE DI GROSSETO N. 69/2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **04-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 21-02-2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA TRIBUNALE DI GROSSETO N. 69/2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **04-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 14 DEL 28-02-2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. CRONOLOGICO N 325/2024

L'Assessore Silvano Scotto propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

– ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

– il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che possono essere riconosciuti debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce in alcun modo, neppure implicitamente, acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità della sua impugnazione, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee ad evitare ed escludere il pagamento di quanto non dovuto;

Vista l'Ordinanza della Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, Rep 247/2024 Cronologico n. 325/2024 con la quale il predetto Giudice nel ricorso iscritto al N. 1068/2017 REG. GEN, la Soc. ha dichiarato che l'indennizzo spettante a Il Fortino SrL. per l'acquisizione sanante ex art. 42Bis T.U. Espropri dei terreni, siti in loc. cantoniera di Porto S. Stefano, di cui alle delibere consiliari nn 42 – 71 e 84 rispettivamente del 21.03.2017 del 10.07.2017 e del 19.10.2024 è pari complessivamente ad € 478.280,00 oltre interessi legali dalla data della disposta acquisizione e ha ordinato al Comune di Monte Argentario di provvedere al deposito di detta somma alla Cassa Depositi e prestiti, detratto quanto già depositato in precedenza.

Dato atto che per quanto sopradetto le somme da assoggettarsi al riconoscimento di debito fuori bilancio risultano appresso specificate in dettaglio:

a) Indennizzo	€	478.280,00
b) ammontare del deposito presso CC.DD.PP	€	13.742,34
c) Capitale (a- b)	€	464.537,66

calcolo interessi senza capitalizzazione su € 464.537,66:

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
21/03/2017	31/12/2017	€ 464.537,66	0,10%	285	€ 362,72
01/01/2018	31/12/2018	€ 464.537,66	0,30%	365	€ 1.393,61
01/01/2019	31/12/2019	€ 464.537,66	0,80%	365	€ 3.716,30
01/01/2020	31/12/2020	€ 464.537,66	0,05%	366	€ 232,91
01/01/2021	31/12/2021	€ 464.537,66	0,01%	365	€ 46,45
01/01/2022	31/12/2022	€ 464.537,66	1,25%	365	€ 5.806,72
01/01/2023	31/12/2023	€ 464.537,66	5,00%	365	€ 23.226,88
01/01/2024	27/02/2024	€ 464.537,66	2,50%	58	€ 1.845,42

d) totale interessi legali (giorni: 2534) € 36.631,01

Capitale + interessi legali c + d € **501.168,67**

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'ordinanza allegata ammontante ad € **501.168,67** sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. " i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

Visto il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il suo art. 193 che al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1) di richiamare le premesse e l'Ordinanza della Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, Rep 247/2024 Cronologico n. 325/2024 relativa al ricorso iscritto al N. 1068/2017 REG. GEN, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 il debito fuori bilancio derivante dall'Ordinanza della Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, Rep 247/2024 Cronologico n. 325/2024 relativa al ricorso iscritto al N. 1068/2017 REG. GEN;
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € **501.168,67** grava sul capitolo 169000 “ quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A“ bilancio 2024 – 2026 – piano dei conti 01.11-1.03;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma derivante da Ordinanza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.
- 8) di dare atto che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio non costituisce in alcun modo, neppure implicitamente, acquiescenza alla suddetta Ordinanza e che il Comune di Monte Argentario si riserva di impugnare l'Ordinanza della Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, Rep 247/2024 Cronologico n. 325/2024 relativa al ricorso iscritto al N. 1068/2017 REG. GEN;
- 9) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 14 DEL 28-02-2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. CRONOLOGICO N 325/2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **04-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 14 DEL 28-02-2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. CRONOLOGICO N 325/2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **04-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 21-02-2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N. 322/2023

L' Assessore Silvano Scotto propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

– ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

– il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Dato atto che in data .3103.2023 il TAR Toscana ha trasmesso a questa Amministrazione la Sentenza n. 72/2023 pubblicata dal TAR Toscana il 24.01.2023 (PROT. 2436/20239 con la quale, nel ricorso iscritto al N. 419/2022 REG. GEN, M.D. ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario al pagamento della somma di euro 5.000,00 oltre spese generali Iva e Cap,

Dato atto che con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 2473 del 18.01.2024 l'Avv. Rossana Saraceni, con studio in Via Filippo Corridoni n. 15, 00195 Roma, in qualità di legale di fiducia del Signor M.

D. con riferimento alla sentenza del TAR Toscana, sez. III, n. 322/2023 (R.G. n. 418/2022), depositata in data 31 marzo 2023 passata in giudicato chiede il rimborso delle spese di lite in favore del suo assistito, così come liquidate a suo favore in € 5.000,00, oltre spese generali 15% per € 750,00, C.P.A. 4% per € 230,00, IVA per € 1.315,60, contributo unificato per complessivi € 1.300,00 (di cui € 650,00 per il ricorso introduttivo ed € 650,00 per i motivi aggiunti); il tutto per complessivi € **8.595,60**.

Vista l'allegata relazione a firma del Dirigente dell'area Urbanistica.

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza allegata ammontante a € 8.595,60 sopra indicato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. “ i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

Visto: - il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) di richiamare le premesse e gli allegati ALL “A” e ALL “B” rispettivamente Sentenza TAR 322/2023 e relazione a firma del Dirigente Area Urbanistica Arch. Michele Bengasi Fiorini quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato alla presente formandone parte integrante e sostanziale;

3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da Sentenza n.322/2023 emessa dal TAR Toscana;

4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 8.595,60 grava sul capitolo 169000 “ quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A“ bilancio 2024 – 2026 – piano dei conti 01.11-1.03;

6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma derivante da sentenza e riconosciuta con il presente atto;

7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.

8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di legge.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 21-02-2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N. 322/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **04-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 21-02-2024

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. 267/2000
DERIVANTE DA SENTENZA T.A.R. TOSCANA N. 322/2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **04-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 04-03-2024

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sull' Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente e su società/organismi in House Providing.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e alle Società Partecipate Silvano Scotto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con deliberazione di C.C. n. 105 del 17.11.2023 ad oggetto: “Approvazione atto costitutivo e statuto della costituenda azienda speciale del comune di Monte Argentario” è stato deliberato di approvare l’Atto costitutivo e lo Statuto della Azienda speciale del Comune di Monte Argentario denominata “Argentario Mobilità & Ambiente”;
- l'art. 147 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. rubricato "Tipologia dei controlli interni" prevede che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il sistema di controllo interno è diretto a verificare, tra l'altro, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati degli organismi gestionali esterni dell'Ente;
- l'art. 147-quater rubricato "Controlli sulle società partecipate non quotate" prevede che:
 - a) l'Ente Locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente Locale e che tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente Locale, che ne sono responsabili;
 - b) per l'attuazione di quanto sopra previsto, l'amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza

- pubblica;
- c) sulla base delle suddette informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;
 - d) i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, definisce, tra l'altro:

all'art.2:

- a) il «controllo analogo» come la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- b) il «controllo analogo congiunto» come la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...);
- c) «enti locali» come gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- d) «partecipazione» come la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
- e) «partecipazione indiretta» come la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- f) «servizi di interesse generale» come le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza (...);
- g) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
- h) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
- i) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3.(...)

all' art.3:

“Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica” che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

all'art.4:

“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”:

- a) al comma 1, è presente un limite di carattere generale: le società a totale o parziale

partecipazione pubblica devono avere per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente/i partecipante/i. (La norma, nel disporre che le pubbliche amministrazioni "non possono costituire (...) società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società" riproduce il contenuto dell'articolo 3, comma 27, della legge n.244 del 2007).

- b) al comma 2, nell'ambito di tale principio generale, sono specificate le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica.

all'art.16 :

Le "società in house" , dettandone disposizioni in coerenza con la normativa europea, recepita nell'ordinamento dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023.

- alla luce delle disposizioni della direttiva 2014/24/UE, relativamente ai presupposti e alle condizioni di ammissibilità degli affidamenti diretti in house e, pertanto, in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, per cui le funzioni di direzione, indirizzo, supervisione, controllo e coordinamento (in breve controllo analogo) devono essere svolte dall'ente locale nei confronti delle società in house che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società controllate stesse;
- in proposito la Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 26283/2013 al paragrafo 4.2 definisce i termini del controllo analogo come: *“un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell’Ente con modalità e con un’intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale”*;
- altresì il Consiglio di Stato sez. V, con sentenza n. 1181/2014 ha affermato che: *“il controllo analogo a quello esercitato sui servizi dell’ente affidante deve essere configurato in termini diversi e più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di controllo forte, che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che l’ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria;*
- pertanto il controllo analogo va esercitato sia sugli organi che sulla gestione (*Consiglio di Stato, Sez. V, n.2418/2022*) ed è necessario che l'Ente Locale definisca i termini e le modalità con cui intende esercitare il controllo disciplinandolo con apposito regolamento ed esercitando la propria autonomia organizzativa in conformità all'art. 147-quater comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Considerato che in applicazione dei principi previsti dall'ordinamento nazionale e comunitario, le funzioni di indirizzo, direzione, supervisione, controllo e coordinamento (ossia di controllo analogo) devono essere svolte nei confronti delle aziende speciali ,organismi e società in house providing che gestiscono servizi pubblici locali e servizi strumentali, al fine di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle Società

controllate stesse;

Atteso che si rende necessario altresì dotare l'Ente di un Regolamento per il controllo analogo delle aziende speciali ,organismi e società in house providing al fine di migliorare l'attività sistematica di indirizzo, controllo e coordinamento di tali organismi.

Ritenuto pertanto necessario individuare, mediante l'adozione del Regolamento, che contiene la disciplina esaustiva del controllo analogo sull'azienda speciale Argentario Mobilità e Ambiente e sulle società/organismi partecipate in house providing;

Per tutto quanto in premessa; VISTO

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 175/2016
- D.Lgs. 100/2017;
- il Regolamento di contabilità; il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (vigente TUEL);
- - lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15.04.2016;
- - il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 197 del 21/12/2023;
- - il Bilancio di Previsione 2024-2026 così come approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 123 del 28.12.2023;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1 del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il " Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sull'azienda speciale Argentario Mobilità & Ambiente e su società/organismi in House Providing (allegato 1) il cui testo, allegato alla presente Deliberazione, composto da n. 13 articoli ne costituisce parte integrante e sostanziale ;
3. Di dare atto che, con l'approvazione del Regolamento di cui al punto 2 viene revocata ogni precedente disposizione avente contenuto incompatibile;
4. Di prendere atto che sono stati acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
5. - di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.);
6. - di dichiarare, con separata votazione l'immediata esecutività della presente Deliberazione;
7. - di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Monte Argentario nella sezione Albo Pretorio e sul sito Istituzionale del Comune, alla voce "Amministrazione Trasparente": sia nella sezione "Provvedimenti", "Provvedimenti organi d'indirizzo politico", sottosezione "Tutti i provvedimenti", sia nella sezione "Atti e pubblicazioni", sottosezione "Regolamenti" ; il tutto ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del

D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni

8. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 Tuel 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 04-03-2024

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sull' Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente e su società/organismi in House Providing.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **05-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 04-03-2024

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sull' Azienda Speciale Argentario Mobilità & Ambiente e su società/organismi in House Providing.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **05-03-2024**

IL RESPONSABILE
Andrea Formicola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

REGOLAMENTO SUL CONTROLLO ANALOGO

*Regolamento per l'esercizio del controllo analogo sull'azienda speciale
Argentario Mobilità & Ambiente e su società/organismi in House Providing*

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del *controllo analogo*, da parte del Comune di Monte Argentario (di seguito per brevità *Comune*), nei confronti dell'Azienda Speciale "Argentario Mobilità e Ambiente", di seguito anche "*AMA*", nonché, in quanto compatibile con la relativa disciplina, di ogni altro organismo - anche societario- retto secondo il modello dell'*in house providing*, in virtù di quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e s.m.i.), dalle linee guida ANAC e dal T.U.S.P. (Testo Unico Società Partecipate) istituito con D. Lgs n. 175/2016 e s.m.i.
2. Il Comune, al fine di legittimare eventuali affidamenti "*in house*", esercita sugli organismi partecipati ed in particolare sull'Azienda Speciale "Argentario Mobilità e Ambiente", ente strumentale del Comune di Monte Argentario dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale (art. 114 TUEL), un "*controllo analogo*" a quello che può svolgere su strutture, uffici e servizi della propria organizzazione. Il "*controllo analogo*" del Comune si concreta quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività di tali organismi e dell'Azienda Speciale riferita a tuttigli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che il Comune ritiene opportuni di quella ordinaria.
3. Ulteriore finalità connessa alle predette funzioni è quella di garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente alla produzione ed erogazione di servizi pubblici ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria dei cittadini utenti della collettività di riferimento, nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.
4. Il controllo analogo si definisce come attività, di vigilanza e controllo, *analogo* a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi di interesse generale ed economico generale o dei servizi strumentali di competenza, nonché del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale. Le tipologie di controllo analogo effettuate sono: **Controllo aziendale, Controllo economico-finanziario, Controllo di efficacia e di qualità, Controllo della gestione**

Articolo 2 - Modalità di attuazione del controllo analogo

1. Al Comune di Monte Argentario è riconosciuto il diritto di indirizzo delle attività organizzative, amministrative e gestionali dell'Azienda Speciale e di concorrere alla definizione della programmazione delle stesse (art. 42, co. 2, lettera g, d.lgs. n. 267/2000).
2. Il Consiglio Comunale, nel proprio Documento Unico di Programmazione ed attraverso gli ulteriori documenti di programmazione e gestione dell'Ente, stabilisce gli obiettivi che l'Azienda deve conseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.
3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi aziendali si devono attenere ed ai quali la gestione dell'Azienda si deve conformare.

Articolo 3 - Funzione di Controllo

1. Il controllo sull'Azienda ha caratteristiche di specificità, peculiarità e complessità, in quanto deve essere eseguito su un organismo che, pur strumentale, è distinto dal Comune; gode di una propria autonomia decisionale e costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici ma resta pur sempre un soggetto la cui azione è assoggettata al diritto pubblico e al regime pubblicistico dei controlli.
2. L'attività di controllo dell'Ente consiste in una attività di verifica del rispetto delle norme legislative e statutarie da parte dell'Azienda, di verifica del rispetto dei dati previsionali e dei vincoli di finanza pubblica; di verifica circa la corretta esecuzione del contratto; di verifica dei livelli di qualità e quantità dei servizi erogati.
3. L'Ente effettua un monitoraggio periodico sull'andamento dell'Azienda, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e sollecita le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente stesso.
4. Ai fini dell'attuazione delle attività di controllo, gli organi di indirizzo politico del Comune, il Segretario Generale, i Dirigenti possono chiedere all'Azienda ogni documento e informazione ritenuta necessaria allo scopo. L'Azienda è tenuta a riscontrare tempestivamente la richiesta ricevuta. Ulteriori strumenti potranno essere stabiliti nello Statuto dell'Azienda, nel Contratto di Servizio e nella Carta dei servizi.

Articolo 4 - Soggetti coinvolti nel controllo

1. L'Azienda è tenuta a individuare e comunicare al Comune i referenti competenti per le singole attività, al fine di facilitare con spirito di collaborazione lo scambio di informazioni e dati nei tempi richiesti. In mancanza di nomina dei referenti, il referente è il Direttore Generale dell'Azienda.
2. L'Ente procede a quanto di competenza attraverso i suoi organi politici e dirigenti, secondo le modalità e per le finalità di seguito descritte, a svolgere un ruolo di raccordo, collaborazione e supporto, anche in un'ottica strategica, (fra l'Ente e l'Azienda), finalizzato a permettere all'Ente stesso di svolgere i propri poteri di indirizzo e controllo, a tutela dell'interesse generale della collettività, per la salvaguardia dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Articolo 5 - Tipologie e poteri di controllo

1. Il sistema strutturale del controllo analogo si articola nelle seguenti tipologie di controllo:
 - a. **Controllo aziendale:** consistente nella definizione degli indirizzi e degli obiettivi e nella verifica del loro perseguimento. Il suddetto controllo è esercitato dal Dirigente del Settore Finanziario e dai Dirigenti o Posizioni organizzative per quanto concerne le attività di specifica competenza.
 - b. **Controllo economico-finanziario:** consistente nella verifica che la gestione economica-finanziaria si svolga in coerenza con i documenti di programmazione economico-finanziaria adottati dal Comune e secondo i principi di efficienza. Il suddetto controllo è esercitato dal Dirigente Finanziario.

- c. **Controllo di efficacia e di qualità:** consistente nella verifica che l'Azienda eroghi i servizi (previsti nel Contratto di servizio) rispondenti ai bisogni e alle aspettative sia della collettività che del Comune, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. Il suddetto controllo è esercitato dai Dirigenti o Posizioni organizzative per quanto concerne le attività di specifica competenza.
- d. **Controllo della gestione:** consistente nella verifica dell'adozione e del rispetto di atti interni, specie in materia di assunzioni e consulenze e acquisti di beni e servizi. Il suddetto controllo è esercitato dai Dipartimenti dell'Ente competenti per materia.
- e. **Controlli in materia di prevenzione della corruzione e Trasparenza:** il suddetto controllo è esercitato dal Segretario dell'Ente e.q. di RPCT.

Articolo 6 - Modalità di attuazione del controllo analogo

Controllo aziendale

1. Come previsto dall'art. 114 del TUEL, sono atti fondamentali i seguenti atti dell'Azienda speciale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale:
 - il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - il budget economico almeno triennale;
 - il bilancio di esercizio;
 - il piano degli indicatori di bilancio.

Sono inoltre competenza del Consiglio Comunale tutte le decisioni che comportino modifiche dello statuto e/o dell'oggetto sociale e degli atti fondamentali di cui sopra.
2. La preventiva deliberazione del Consiglio Comunale è atto necessario ai fini della efficacia dei provvedimenti/atti aziendali adottati. Eventuali decisioni degli organi aziendali difformi dalle deliberazioni consiliari, ovvero assunte in assenza di deliberazione, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili.
3. L'azienda, inoltre, è tenuta a comunicare, alla Giunta comunale, l'adozione dei seguenti atti:
 - incarichi a terzi, per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale, di valore superiore a 10.000 euro;
 - locazioni di durata di beni immobili;
 - assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento, di importo superiore a 50.000,00 euro, salvi i casi in cui si tratti di spese obbligatorie per legge o in esecuzione di contratti già stipulati, nonché in attuazione di piani di investimento precedentemente programmati, o siano previste espressamente nel piano programma, nel piano degli investimenti, nel piano industriale o nel bilancio dell'Azienda Speciale approvato dal Comune;
 - qualsiasi variazione di bilancio da effettuarsi rispetto agli stanziamenti previsti all'interno del bilancio di previsione.

4. La Giunta potrà chiedere approfondimenti e/o modifiche e/o revoca dell'atto adottato entro il termine di 120 giorni.

Controllo economico-finanziario

5. L'Azienda è tenuta a rispettare le disposizioni di seguito riportate:
 - provvedere annualmente alla predisposizione del bilancio preventivo per l'anno successivo, redatto in termini economici secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero del Tesoro, adottato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti dallo Statuto;
 - al fine di consentire il controllo economico-finanziario in corso d'anno, l'Azienda è tenuta a redigere e trasmettere al Servizio Finanziario del Comune una relazione sullo stato della gestione finanziaria entro il 15 Luglio di ogni anno, relativa ai primi 6 mesi dell'esercizio finanziario in funzione degli eventuali necessari provvedimenti correttivi da assumere in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio;
 - al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato dell'Ente, l'azienda dovrà trasmettere entro il 15 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i bilanci di esercizio e la relativa documentazione integrativa.
6. Al fine di consentire il controllo economico-finanziario successivo l'Azienda Speciale è tenuta ad osservare le disposizioni di seguito riportate:
 - **in sede di predisposizione del Bilancio preventivo**, redigere un preconsuntivo di bilancio nonché l'illustrazione dei dati economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
 - **in sede di rendiconto**, oltre gli adempimenti di legge e di statuto, redigere apposita relazione illustrativa sull'andamento della gestione evidenziando eventuali scostamenti significativi rispetto alle previsioni iniziali.
7. L'Azienda Speciale si impegna ad adottare schemi di redazione del Budget annuale e pluriennale e del Piano degli investimenti, che mettano in evidenza gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari.
8. L'Azienda Speciale allega al proprio bilancio d'esercizio una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra il Comune e l'Azienda. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso il Comune e l'Azienda Speciale adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.
9. All'esercizio del controllo economico-finanziario e del controllo Aziendale, provvede il Dipartimento Finanziario il quale verificherà la redazione di tutti gli atti da sottoporre all'Amministrazione comunale riguardanti il bilancio sia in sede previsionale che consuntiva.

Controllo di efficacia e di qualità

10. Alla supervisione del controllo di efficacia e qualità dei servizi, operato già presso l'azienda, provvede il Settore Politiche Sociali, Scolastiche e Trasporto Scolastico. Al fine di consentire il controllo di efficacia e di qualità dei servizi, l'Azienda è tenuta a rispettare le disposizioni di seguito riportate:

- dotarsi della carta di servizio strettamente connessa al contenuto del “contratto di servizio”. Con tale carta si dovranno definire:
 - i. le condizioni di erogazione del servizio: la durata e i tempi (provvedendo obbligatoriamente agli aggiornamenti);
 - ii. le modalità di comunicazione all'utenza;
 - iii. i livelli di qualità: standard generici, riferiti a prestazioni quali-quantitative, che il gestore si impegna ad assicurare e standard specifici relativi a soglie minime da garantire all'utente;
 - iv. le attività di monitoraggio per la verifica degli scostamenti e l'invio dei rapporti al Comune;
 - v. il sistema di reclami e segnalazioni;
- dotarsi di un sistema di rilevazione della “customer satisfaction” che consenta di rilevare l'efficacia dei servizi offerti ed attuati.

11. Inoltre, al fine di consentire il controllo di qualità in corso d'anno, l'Azienda è tenuta ad osservare le disposizioni di seguito riportate:

- con cadenza mensile, predisporre rapporti sullo stato di attuazione del contratto di servizio utilizzando, a tal fine, i parametri definiti nel contratto di servizio ed eventualmente nella carta dei servizi all'utenza. I rapporti e/o report saranno propedeutici alla liquidazione del contributo comunale.
- con cadenza annuale trasmettere i risultati organizzati in report dell'indagine di “customer satisfaction”;

Controllo della gestione.

12. Il controllo sulla gestione si esplica attraverso la predisposizione di atti di indirizzo, a cura della Giunta, a cui l'Azienda si deve adeguare, in materia di assunzione di personale, esecuzione di lavori, servizi e forniture, affidamenti di incarichi professionali oltre che nelle verifiche legate all'attuazione del Piano prevenzione della corruzione e trasparenza. La gestione dell'Azienda deve ispirarsi a principi di legalità, efficienza, efficacia ed economicità; a tal fine, la Azienda deve dotarsi di appositi Regolamenti disciplinanti le seguenti materie:

- acquisizione di risorse umane e affidamento di incarichi professionali;
- definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici e servizi;
- modalità di acquisizione servizi, forniture, lavori e opere nel rispetto delle disposizioni del d.lgs.n. 36/2023 e s.m.i.

13. I regolamenti adottati dall'azienda Speciale non possono essere in contrasto con i corrispondenti Regolamenti del Comune. Potranno, inoltre, essere richieste specifiche relazioni, con riferimento a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate dall'Azienda Speciale.

14. L'Azienda è tenuta, inoltre, ad osservare le disposizioni di seguito riportate:

- a) rispettare il presente Regolamento, provvedendo, in caso di inadempimento di quanto previsto, ad una tempestiva comunicazione all'Ente e relazionando sulle cause che l'hanno determinata;
- b) relazionare al Comune, con la massima sollecitudine, in merito a qualsivoglia notizia o fatto rilevante che possa avere potenziali ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sull'Azienda stessa e/o sull'Ente;
- c) adottare un sistema di controllo interno di gestione finalizzato a garantire un monitoraggio costante dei rischi aziendali con la generazione di un flusso di informazioni per la comprensione dei fenomeni gestionali. Il Direttore dell'Azienda adotterà, pertanto, entro il mese di gennaio di ciascun anno apposito documento programmatico in cui dovranno essere chiaramente individuati obiettivi, gestionali, indicatori temporali di verifica dei risultati raggiunti e strumenti utilizzati per il controllo. Il suddetto documento dovrà essere trasmesso, non appena adottato, al Settore Politiche Sociali, Scolastiche e Trasporto Scolastico nonché al Settore Finanziario del Comune di Monte Argentario. Successivamente, entro il 15 luglio ed il 31 ottobre, dovranno essere rendicontati tutti gli obiettivi gestionali medio tempore raggiunti (monitoraggio infra-annuale), con redazione di una relazione finale entro il mese di gennaio dell'anno successivo.
- d) segnalare, senza indugio al Settore Finanziario del Comune di Monte Argentario, eventuali criticità finanziarie che possano compromettere ed incidere negativamente sul bilancio dell'Ente.

Tutti gli atti di rilevanza programmatica e strategica dell'Ente saranno prontamente trasmessi, non appena approvati, all'Azienda Speciale assumendo gli stessi il valore di indirizzi di gestione per la predetta Azienda. L'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, per ciascun esercizio finanziario a formalizzare con deliberazione di Consiglio Comunale appositi indirizzi sui servizi sociali che dovranno essere attivati nell'annualità di riferimento, stabilendo per ciascuno di essi il relativo budget di finanziamento.

L'Azienda deve provvedere a predisporre, con cadenza semestrale ed entro 30 giorni dalla scadenza del semestre, un rapporto esaustivo sulle attività poste in essere relativamente agli appalti, alle forniture e alle spese in economia, all'assunzione del personale.

Articolo 7 - Obblighi e controlli in materia di trasparenza e di prevenzione e contrasto della corruzione

1. L'Azienda Speciale deve adempiere agli obblighi in materia di trasparenza e di prevenzione e contrasto della corruzione secondo i principi della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 ed alle determinazioni dell'ANAC.

2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale, su proposta del Direttore, nomina il Responsabile per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e per la Trasparenza (di seguito indicato come "RPCT"), dandone comunicazione al Comune. Il RPCT dell'Azienda risponde direttamente al CDA dell'Azienda Speciale. In difetto di nomina le funzioni di RPCT devono intendersi poste a carico del Direttore. Il RPCT dell'Azienda svolge l'analisi propedeutica alla redazione del "Piano Anticorruzione", ne segue l'attuazione e individua, qualora la struttura e l'attività aziendale lo richiedano, i referenti presso isingoli uffici che lo affiancheranno nella redazione e nell'implementazione del Piano stesso. A tal fine, il RPCT dell'Azienda si attiva affinché venga effettuata la ricognizione delle attività svolte dalle strutture aziendali, che faccia emergere le aree di competenza maggiormente a rischio.
3. Il RPCT dell'Azienda svolge tutte le funzioni di legge in tema di anticorruzione e trasparenza. In particolare deve:
 - individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi gli illeciti;
 - predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Azienda in relazione agli illeciti da prevenire;
 - individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali illeciti;
 - prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del "Piano Anticorruzione", **indicato generalmente con l'acronimo (PTPC)**;
 - introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel "Piano Anticorruzione".
4. Sulla base di detta analisi e dei dati storici in suo possesso, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale approva il suddetto PTPC, contenente le azioni da adottare per prevenire e contrastare l'insorgenza di potenziali fenomeni corruttivi. Il Piano è pubblicato sul sito internet dell'Azienda e trasmesso al Responsabile anticorruzione del Comune.

Il RPCT dell'Azienda vigila sulla attuazione del Piano ed assume ogni azione utile per favorire l'implementazione di buone prassi. Il Responsabile anticorruzione formula le proposte di aggiornamenti del Piano Anticorruzione, nonché i rapporti sui risultati ottenuti e sulle eventuali criticità emerse nell'adozione delle misure ivi contenute. Il Piano Anticorruzione e il Programma per la Trasparenza ed Integrità possono essere integrati, per gli organismi societari partecipati, nel modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001. Per tutto quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente e alle linee guida A.N.A.C.
5. Il RPCT dell'Azienda deve adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza e pubblicità delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente, garantendo il diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/1990 e pubblicando sul proprio sito web ufficiale ogni dato e informazione che riguardi le attività di pubblico interesse svolte, garantendone la piena accessibilità e fruibilità. L'Azienda attraverso i propri organi è tenuta a trasmettere al Comune i dati e le informazioni funzionali all'adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a carico del Comune, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

6. Il RPCT dell'Azienda, nell'ambito del PTPC, redige il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità, ne cura il relativo aggiornamento ed assicura il corretto adempimento delle prescrizioni di legge in materia. Tale Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
7. Il Programma viene approvato entro i termini di legge dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale, che ne dà comunicazione al Responsabile per la trasparenza del Comune. Tale Programma è pubblicato sul sito web ufficiale dell'Azienda Speciale e del Comune.
8. Il Segretario Generale n.q. di RPCT dell'Ente provvede al controllo dell'adozione dei suindicati documenti da parte del RPCT aziendale.

Articolo 8 - Accesso agli atti e codice di comportamento

1. L'Azienda è assoggettata al diritto di accesso, normato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e al diritto di accesso generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, il quale, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
2. L'Azienda è tenuta ad osservare il Codice di Comportamento Generale (D.P.R.16 aprile 2013 n. 62) e ad adottare quello di secondo livello adeguandolo e rendendolo compatibile a quello adottato dal Comune di Monte Argentario, le cui disposizioni costituiscono norme di principio per l'attività degli enticontrollati e, dunque, dell'Azienda Speciale.

Articolo 9 - Segnalazione di criticità

1. Qualora nello svolgimento dell'attività di controllo e monitoraggio siano riscontrate significative criticità, la struttura comunale competente chiede all'Azienda Speciale l'adozione di idonee azioni correttive monitorandone la realizzazione.
2. La stessa struttura comunale segnala prontamente all'Amministrazione comunale, per le conseguenti decisioni, fatti e circostanze emersi dall'espletamento delle attività di controllo e monitoraggio, dai quali derivino o possono derivare irregolarità e/o criticità gestionali.
3. La/e struttura/e deputata/e al controllo analogo, annualmente entro il 31 Marzo fornisce/ono alla Giunta una rendicontazione delle attività di controllo esercitate durante l'anno precedente.
4. Le direttive impartite dalle competenti strutture comunali, sono finalizzate a garantire, tra l'altro:

- la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi erogati;
- l'adeguatezza dei flussi informativi
- l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalla legge e dai regolamentivigenti;
- la correzione di eventuali squilibri economici- finanziari;
- il rispetto dei vincoli di legge e regolamentari in materia di assunzioni del personale e incarichi professionali e di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione ed controllo,
- il rispetto dei vincoli di legge e regolamentari in materia di trasparenza e anticorruzione.

Articolo 10 - Contratti di servizio

1. La disciplina dei rapporti negoziali tra il Comune di Monte Argentario e l'Azienda Speciale e/o le società soggette a controllo analogo e laddove compatibile gli altri organismi partecipati per la produzione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali è di norma regolata da contratti di servizio e/o di affidamento, che costituiscono, pertanto, strumento di pianificazione aziendale.
2. I contratti di servizio devono essere stipulati tenendo conto delle linee guida formulate dall'Amministrazione comunale afferenti all'affidamento di servizi pubblici locali e l'affidamento di servizi strumentali.
3. Ai fini del presente Regolamento, costituisce attività di controllo analogo la definizione dei contenuti dei contratti di servizio stipulati per regolare i rapporti negoziali tra l'Amministrazione e il soggetto erogatore del servizio e della carta dei servizi che, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto servizi pubblici locali, costituisce parte integrante del contratto di servizio;
4. Il controllo sui contratti di cui al comma 1 risponde all'esigenza di garantire l'efficacia e l'efficienza nell'erogazione dei servizi, così da soddisfare effettivamente i bisogni e le aspettative della collettività.
5. Costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione dello schema contrattuale di servizio, la relazione di congruità economica, rilasciata dal/i Dipartimento/i committente/i, dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Articolo 11 - Nomine dei Consiglieri di Amministrazione e dei membri degli Organi di controllo

1. Le norme e le procedure di cui al presente articolo si applicano alle nomine e designazioni di competenza del Sindaco, nonché a quelle di competenza del Consiglio comunale, al fine di

assicurare ogni possibile garanzia in ordine ai requisiti ed ai criteri di scelta.

2. Esse non trovano applicazione:

- nei casi in cui la persona da nominare o da designare sia espressamente individuata da disposizione di legge, statuto, regolamento, convenzione;
- nei casi di partecipazione a Comitati, Gruppi di Lavoro, Commissioni operanti all'interno dell'Amministrazione comunale o ad analoghi organismi con esclusiva valenza interna;
- nei casi direttamente connessi alle funzioni di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale.

3. In ogni caso restano fermi i requisiti previsti nei successivi articoli per l'assunzione della carica.

4. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso dei diritti civili e politici e dotati di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio:

- non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere Comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013;
- non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 10, D. Lgs. n. 235/2012 e s.m.i, ostative all'assunzione dell'incarico;
- non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all'incarico ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012;
- non devono essere componenti di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedimenti e sull'attività degli enti, aziende o istituzioni cui si riferisce la nomina o designazione;
- non devono trovarsi in condizioni di conflitto d'interesse rispetto all'incarico.

5. I rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni devono essere in possesso di adeguata professionalità, qualificazione ed esperienza rispetto all'incarico da ricoprire.

6. Ove sopraggiunga in corso di mandato una causa d'impedimento alla nomina o designazione prevista dalla legge o dal presente regolamento, essa si trasforma in causa d'incompatibilità.

7. Le nomine effettuate ai sensi dei presenti indirizzi devono rispettare le disposizioni di legge in tema di parità di accesso di genere e di pari opportunità.

8. I soggetti nominati, presentano una dichiarazione sulla insussistenza delle cause ostative sopra richiamate. Detta dichiarazione è condizione di efficacia dell'incarico o della carica. La dichiarazione è ripetuta annualmente.

Articolo 12 - Revoca

1. Il Sindaco può revocare le nomine di propria competenza in caso di:
 - perdita di uno dei requisiti previsti per la nomina;
 - incompatibilità sopravvenuta;
 - gravi comportamenti omissivi o gravi e/o reiterate inottemperanze alle direttive istituzionali e agli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Consiglio comunale per i settori in cui operano gli enti, le aziende, le istituzioni presso cui è avvenuta la nomina;
 - gravi irregolarità nella gestione, documentata inefficienza, pregiudizio arrecato agli interessi del Comune o dell'ente, azienda o istituzione presso cui è avvenuta la nomina;
 - venir meno del rapporto fiduciario.

Articolo 13 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il Regolamento entra in vigore nel termine previsto dalla data della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Per quanto altro non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento debbono intendersi abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con lo stesso e se necessario adeguati l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Azienda.
4. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale del Comune, sezione "amministrazione trasparente, ed è altresì pubblicato nel sito istituzionale dell'Azienda.